



Helvetia Omnia

Contratto di assicurazione temporanea in caso di decesso a capitale e premio annuo costanti (**Tariffa 552/553**) con garanzie complementari abbinabili.

Il presente Fascicolo informativo, contenente:

- Nota informativa
- Condizioni contrattuali
- Glossario
- Polizza,

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della polizza di assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO



HELVETIA OMNIA

Contratto di assicurazione temporanea in caso di decesso
a capitale e premio annuo costanti (**Tariffa 552/553**)
con garanzie complementari abbinabili.

NOTA INFORMATIVA

NOTA INFORMATIVA

Sommario

- A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
 - 1. Informazioni generali
 - 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa
- B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE
 - 3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte
 - 4. Premi
- C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE
 - 5. Costi
 - 6. Sconti
 - 7. Regime fiscale
- D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
 - 8. Modalità di perfezionamento del contratto
 - 9. Risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi
 - 10. Diritto di recesso
 - 11. Documentazione da consegnare all'impresa per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione
 - 12. Legge applicabile al contratto
 - 13. Lingua in cui è redatto il contratto
 - 14. Reclami
 - 15. Comunicazioni del Contraente alla Società
 - 16. Conflitto di interessi

ALLEGATI: Tabelle relative ai costi

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni contrattuali prima della sottoscrizione della polizza.

HELVETIA OMNIA è un'assicurazione sulla vita, di tipo modulare, che offre una garanzia principale consistente in una copertura temporanea per il caso di decesso dell'Assicurato a capitale e a premio costanti. Tale garanzia può essere prestata selezionando una delle tre tariffe disponibili per la determinazione del premio della garanzia stessa, che sono:

- Tariffa 551, per capitali assicurati pari o inferiori ad Euro 200.000, accessibile a seguito della compilazione di un questionario sanitario e uno sullo stile di vita, senza l'obbligo di visita medica, salvo per i casi espressamente richiesti dalla Società;
- Tariffa 552, per capitali assicurati pari o superiori ad Euro 150.000, accessibile esclusivamente con visita medica;
- Tariffa 553, per capitali assicurati pari o superiori ad Euro 150.000, accessibile esclusivamente con visita medica, con selezione medica preferenziale.

HELVETIA OMNIA offre inoltre una serie di garanzie complementari, attivabili a scelta del Contraente tra quelle disponibili in funzione della tariffa selezionata per la garanzia principale, ovvero:

- (in caso di selezione della tariffa 551) una garanzia complementare infortuni;
- (in caso di selezione della tariffa 552 o della tariffa 553) una garanzia complementare per il caso di invalidità totale e permanente e/o per il caso di malattia grave. Qualora venga selezionata una o entrambe le garanzie complementari menzionate, HELVETIA OMNIA prevede l'inserimento automatico di una terza garanzia complementare consistente nell'esonero dal pagamento premi della garanzia principale, in caso di invalidità totale e permanente o di malattia grave.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

Denominazione: Helvetia Vita S.p.A. (di seguito la Società), appartenente al Gruppo Assicurativo Svizzero Helvetia.

Sede Legale e Direzione Generale: Via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano (Italia).

Telefono: +39 02 5351.1 – Sito internet: www.helvetia.it – Email: direzione.vita@helvetia.it.

Autorizzazione: la Società è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni sulla vita con decreto ministeriale n. 17266 del 2 Novembre 1987, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 Novembre 1987 ed è iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 100068; il Gruppo Assicurativo Svizzero Helvetia è iscritto all'Albo dei Gruppi di Imprese di assicurazione al n. 031.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il patrimonio netto della Società, all'ultimo bilancio approvato, è pari ad Euro 43.450.000, di cui Euro 13.416.000 costituiscono la parte relativa al capitale sociale ed Euro 31.490.000 si riferiscono alle riserve patrimoniali. L'indice di solvibilità riferito alla gestione vita, alla stessa data, è pari a 175,05% ed è stato calcolato come rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile (Euro 43.450.000) e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente (Euro 24.822.000).

HELVETIA OMNIA
(Tariffa 552/553)

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

La durata del contratto può essere fissata, a scelta del Contraente, da un minimo di 1 anno ad un massimo di 30 anni, a condizione che l'Assicurato alla scadenza contrattuale non superi:

- 85 anni, qualora il contratto preveda la sola garanzia principale in caso di decesso dell'Assicurato;

- 65 anni, qualora sul contratto si intenda attivare una delle garanzie complementari disponibili, indicate al successivo punto 3.2.

Il contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative:

- **garanzia principale in caso di decesso;**
- **garanzia complementare per il caso di invalidità totale e permanente;**
- **garanzia complementare per il caso di malattia grave;**
- **garanzia complementare sia per il caso di invalidità totale e permanente sia per il caso di malattia grave;**
- **copertura complementare di esonero pagamenti premi della garanzia principale.**

In funzione delle garanzie effettivamente scelte dal Contraente, la Società si impegna a corrispondere le prestazioni come di seguito indicato.

Garanzia principale in caso di decesso dell'Assicurato

In caso di decesso dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale, la Società si impegna a corrispondere il capitale assicurato ai Beneficiari designati dal Contraente.

In caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla scadenza contrattuale, non è prevista alcuna prestazione a carico della Società, salvo quanto previsto dagli articoli 18 e 30 delle Condizioni contrattuali, ed i premi pagati restano acquisiti dalla Società stessa.

La Società ha previsto l'applicazione di due diverse tariffe per la determinazione del premio della garanzia principale in caso di decesso:

- tariffa accessibile esclusivamente con visita medica (Tariffa 552);
- tariffa accessibile esclusivamente con visita medica, con selezione medica preferenziale (Tariffa 553).

Tali tariffe sono applicabili per capitali assicurati pari o superiori a 150.000 Euro.

Tutti i dettagli relativi alle condizioni di accesso alle tariffe 552 e 553 sono riportati al successivo punto 6.

Si richiama la necessità di leggere le Avvertenze contenute nella polizza relative alla compilazione del questionario sullo stile di vita.

Le limitazioni alla garanzia principale in caso di decesso sono disciplinate:

- **all'articolo 7 delle Condizioni contrattuali, relativamente alle esclusioni;**
- **all'articolo 17 delle Condizioni contrattuali, relativamente al periodo di carenza.**

Per maggiori informazioni sulla presente garanzia si rinvia all'articolo 1 delle Condizioni contrattuali.

Il Contraente può selezionare, in abbinamento alla suddetta garanzia principale, le garanzie complementari di seguito indicate.

Garanzia compl. per il caso di invalidità totale e permanente

Una garanzia complementare che, in caso di invalidità totale e permanente dell'Assicurato manifestatasi prima della scadenza contrattuale, impegna la Società a corrispondere un importo che, su scelta del Contraente, può essere pari alternativamente al 25% o al 50% del capitale assicurato della garanzia principale. La liquidazione di detto importo non può in ogni caso eccedere l'ammontare di Euro 250.000 e costituisce una forma di anticipazione del capitale assicurato della garanzia principale che, per effetto di ciò, si riduce automaticamente dell'importo liquidato.

Le esclusioni relative alla suddetta garanzia complementare sono disciplinate all'articolo 22 delle Condizioni contrattuali. Per maggiori informazioni sulla presente garanzia si rinvia all'articolo 18 delle Condizioni contrattuali.

Garanzia compl. per il caso di malattia grave

Una garanzia complementare che, nel caso in cui venga diagnosticata all'Assicurato una malattia grave prima della scadenza contrattuale, impegna la Società a corrispondere un importo che, su scelta del Contraente, può essere pari alternativamente al 25% o al 50% del capitale assicurato della garanzia principale. La liquidazione di detto importo non può in ogni caso eccedere l'ammontare di Euro 250.000 e costituisce una forma di anticipazione del capitale assicurato della garanzia principale che, per effetto di ciò, si riduce automaticamente dell'importo liquidato.

La carenza e le esclusioni relative alla suddetta garanzia complementare sono disciplinate rispettivamente all'articolo 35 e all'articolo 36 delle Condizioni contrattuali.

Per maggiori informazioni sulla presente garanzia si rinvia agli articoli 30 e 34 delle Condizioni contrattuali.

Garanzia compl.
sia per il caso di
invalidità totale e
permanente sia
per il caso di
malattia
grave

Una garanzia complementare che - in caso di invalidità totale e permanente dell'Assicurato o di diagnosi di malattia grave dell'Assicurato medesimo, verificatesi prima della scadenza contrattuale - impegna la Società a corrispondere l'importo, che su scelta del Contraente, può essere pari alternativamente al 25% o al 50% del capitale assicurato della garanzia principale. La liquidazione di detto importo, che avviene al verificarsi del primo dei due eventi oggetto delle garanzie complementari, non può in ogni caso eccedere l'ammontare di Euro 250.000 e costituisce una forma di anticipazione del capitale assicurato della garanzia principale che, per effetto di ciò, si riduce automaticamente dell'importo liquidato.

L'abbinamento congiunto di entrambe le garanzie complementari comporta l'applicazione di un premio complessivo minore rispetto alla somma aritmetica dei premi relativi a ciascuna garanzia.

Restano valide le definizioni, le carenze ed le esclusioni previste per le singole garanzie complementari.

4. Premi

Il premio viene determinato dalla Società e dipende da una serie di elementi:

- il capitale assicurato;
- la durata del contratto;
- l'età ed il sesso dell'Assicurato;
- le attività lavorative e/o sportive praticate anche saltuariamente dall'Assicurato, accertabili mediante la compilazione del questionario sullo stile di vita;
- lo stato di salute dell'Assicurato, accertabile mediante la sottoposizione dello stesso a visita medica;
- la tariffa applicata per la garanzia principale in caso di decesso (tra Tariffa 552 e tariffa 553);
- l'eventuale abbinamento alla garanzia principale delle altre garanzie complementari previste dal contratto.

L'entità del premio è determinata alla conclusione del contratto e rimane costante per tutta la durata contrattuale.

Resta inteso che la Società si riserva la facoltà di applicare eventuali sovrappremi in ragione di una modifica delle attività lavorative e/o sportive praticate anche saltuariamente dall'Assicurato, intervenuta in corso di contratto, valutando la stessa rispetto a ciascuna garanzia prestata (per maggiori informazioni si rinvia al successivo punto 15).

Il premio relativo alla garanzia complementare per il caso di malattia grave potrà essere modificato dalla Società nel corso della durata contrattuale al ricorrere di determinati presupposti specificamente indicati dalle rispettive Condizioni contrattuali e secondo le modalità ivi previste.

Il pagamento del premio viene effettuato all'atto della conclusione del contratto e per tutta la durata contrattuale ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza.

In alternativa al pagamento del premio con periodicità annuale, il Contraente può scegliere una frequenza di pagamento semestrale, quadrimestrale, trimestrale, bimestrale o mensile. In tal caso, fermo restando che il premio relativo al primo anno è sempre dovuto per intero, il premio viene gravato dagli interessi di frazionamento indicati al punto 5.1.1.

Modalità di
versamento dei
premi

Il pagamento dei premi avviene presso l'Intermediario a cui è assegnato il contratto, tramite:

- bonifico bancario sul conto corrente dell'Intermediario;
- assegno non trasferibile intestato all'Intermediario;
- carta di debito o credito se accettata dall'Intermediario;
- bollettino postale sul conto corrente dell'Intermediario;

fermo restando che le relative spese gravano direttamente sul Contraente.

Per importi di premio superiori ad Euro 250.000 il bonifico deve essere effettuato direttamente a favore di Helvetia Vita S.p.A. presso Intesa Sanpaolo Filiale 30, 20139 Milano - Corso Lodi 102 - sul conto corrente bancario avente codice IBAN IT26 F030 6912 7111 0000 0008 137, inserendo come causale il numero di polizza con cognome e nome del Contraente ed il nome del prodotto.

In caso il prodotto sia collocato a mezzo di fattispecie contrattuali qualificabili come contratti di appalto pubblico di servizi in base al Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs n. 163/2006), la Società assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e

successive modifiche, impegnandosi ad effettuare ogni transazione inerente il contratto stesso attraverso il conto corrente dedicato avente codice IBAN IT82 T030 6912 7111 0000 0006 779.

A richiesta del Contraente, i premi successivi a quello di perfezionamento possono essere corrisposti anche tramite R.I.D. (rimessa interbancaria diretta), attivabile mediante compilazione di apposita modulistica fornita dalla Società, fermo restando che - nel caso sia stata scelta una periodicità di pagamento mensile o bimestrale - il R.I.D. sarà attivo rispettivamente a partire dalla terza o dalla quarta ricorrenza mensile della data di decorrenza.

È escluso il pagamento del premio in contanti o con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Il premio relativo alle garanzie complementari, laddove prestate, viene corrisposto, congiuntamente al premio della garanzia principale in caso di decesso, con la medesima periodicità di pagamento stabilita per quest'ultimo, fermo restando quanto previsto al successivo punto 9. I premi relativi sia alla garanzia principale sia alle garanzie complementari non sono più dovuti da parte del Contraente al verificarsi del decesso dell'Assicurato od alla liquidazione della prestazione relativa ad una delle garanzie complementari.

C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE

5. Costi

5.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente

5.1.1 Costi gravanti sul premio

SPESE DI EMISSIONE		25,00 Euro (trattenute solo in caso di recesso)			
SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI		Le spese per accertamenti sanitari sono a carico dell'Assicurato esclusivamente per gli esami richiesti qualora l'Assicurato abbia età inferiore a 60 anni e il capitale assicurato sia compreso tra Euro 150.000 e Euro 200.000. Nel suddetto caso, il costo della visita medica non è quantificabile a priori in quanto dipende dalla tariffa applicata dalla struttura medica liberamente scelta dall'Assicurato. In tutti gli altri casi in cui si richiedono accertamenti sanitari le relative spese sono a carico del la Società.			
CARICAMENTI E PROVVIGIONI MEDI	GARANZIA PRINCIPALE		Caricamento del premio (*)	Quota parte del caricamento percepita in media dagli intermediari (**)	
		Tariffa 552	14,2%	64,2%	
		Tariffa 553	13,3%	65,7%	
	GARANZIE COMPLEMENTARI	in caso di invalidità totale e permanente		18,4%	45,6%
		in caso di malattia grave		18,5%	45,5%
		in caso di invalidità totale e permanente e di malattia grave		17,8%	43,2%
		di esonero dal pagamento premi	con garanzia complem. in caso di invalidità totale e permanente	50,0%	15,8%
			con garanzia complem. in caso di malattia grave	37,1%	21,2%
			con garanzia complem. in caso di invalidità tot. e permanente e di malattia grave	40,0%	19,7%

(*) Dati medi del portafoglio di polizze della Società relativi a ciascuna garanzia considerata.

(**) Tale valore si riferisce alle provvigioni riconosciute durante tutta la durata contrattuale.

Si rinvia alle Tabelle poste in calce alla Nota informativa per il caricamento puntuale applicato al premio (indicato in polizza) relativo a ciascuna garanzia considerata. Tali caricamenti variano in funzione del sesso e dell'età dell'Assicurato, nonché della durata contrattuale.

Interessi di
frazionamento

Applicabili ai premi di tutte le garanzie prestate, laddove corrisposti con periodicità diversa da quella annuale.

Periodicità	Semestrale	Quadrimestrale	Trimestrale	Bimestrale	Mensile
Interesse di frazionamento	1,00%	1,25%	1,50%	1,75%	2,00%

6. Sconti

La Società ha previsto una tariffazione (Tariffa 553) agevolata rispetto alla Tariffa 552 laddove ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- il questionario sullo stile di vita, la visita medica e gli ulteriori accertamenti ai quali è sottoposto l'Assicurato non evidenzino elementi di aggravamento del rischio sanitario, sportivo e/o professionale, tali da non consentire la determinazione del premio in misura agevolata;
- l'Assicurato risulti non-fumatore, ossia non abbia mai fumato (sigarette, sigari, pipa o altro) o che non fumi da almeno cinque anni dalla data di conclusione del contratto;
- l'indice di massa corporea e la pressione arteriosa dell'Assicurato non eccedano i limiti indicati nelle Condizioni Speciali per il caso di "selezione medica preferenziale", determinati in funzione dell'età dell'Assicurato stesso.

In ogni caso, la Società ha la facoltà di prevedere specifici sconti; informazioni dettagliate sulla loro misura e sulle relative modalità di applicazione verranno messe a disposizione presso la rete di vendita della Società.

7. Regime fiscale applicabile al contratto

7.1 Imposta sui premi

In generale, i premi pagati per le assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad alcuna imposta. Ciò vale, in particolare, per i premi relativi alla garanzia principale in caso di decesso dell'Assicurato e, laddove prestata, per i premi relativi alla garanzia complementare in caso di malattia grave.

Per quanto concerne, invece, i premi relativi alla garanzia complementare in caso di invalidità totale e permanente e quelli relativi alla garanzia complementare di esonero pagamento premi si applica un'imposta nella misura del 2,50%.

7.2 Detrazione fiscale dei premi

Sui premi pagati per le assicurazioni sulla vita di "puro rischio", intendendosi per tali le garanzie aventi ad oggetto esclusivo i rischi di decesso, di invalidità permanente (in misura non inferiore al 5,00%), di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana e di malattia grave, viene annualmente riconosciuta al Contraente una detrazione d'imposta ai fini IRPEF nella misura del 19,00% dei premi stessi per un massimo di premio annuo pari a Euro 1.291,14. Per poter beneficiare della detrazione è necessario che l'Assicurato, laddove persona diversa dal Contraente, risulti fiscalmente a carico di quest'ultimo.

7.3 Tassazione delle somme assicurate

Le somme dovute dalla Società in dipendenza del contratto sono esenti da imposizione fiscale. Le somme liquidate in caso di decesso dell'Assicurato sono inoltre esenti dall'imposta sulle successioni.

D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

8. Modalità di perfezionamento del contratto

La modalità di perfezionamento del contratto e la decorrenza delle coperture assicurative sono disciplinate rispettivamente all'articolo 3 e all'articolo 5 delle Condizioni contrattuali.

9. Risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi

Mancato
pagamento
dei premi

Il Contraente ha facoltà di risolvere il contratto interrompendo il pagamento del premio relativo alla garanzia principale e - con esso, automaticamente anche - dei premi relativi alle garanzie complementari, laddove prestate.

Diversamente, il mancato pagamento dei premi relativi alle sole garanzie complementari -

Ripresa del
pagamento dei
premi: riattivazione

laddove prestate - non determina la risoluzione del contratto, a condizione che il premio relativo a alla garanzia principale venga regolarmente corrisposto.

In ogni caso il mancato pagamento del premio relativo a ciascuna garanzia o anche solo di una rata dello stesso entro il termine di trenta giorni dalla data in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato, determina la sospensione della relativa garanzia.

Ciascuna garanzia può tuttavia essere riattivata nei termini indicati nelle Condizioni contrattuali delle rispettive garanzie.

Trascorsi dodici mesi dalla data in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato, senza che vi sia stata riattivazione, il contratto non è più riattivabile ed i premi già pagati sono acquisiti dalla Società.

Per maggiori informazioni si rinvia:

- in riferimento alla garanzia principale in caso di decesso, agli articoli 8 e 9 delle Condizioni contrattuali;
- in riferimento alla garanzia complementare in caso di invalidità totale e permanente, all'articolo 20 delle Condizioni contrattuali;
- in riferimento alla garanzia complementare in caso di malattia grave, all'articolo 32 delle Condizioni contrattuali;
- in riferimento alla garanzia complementare di esonero pagamento premi, all'articolo 43 delle Condizioni contrattuali.

Il contratto si estingue altresì alla scadenza contrattuale o al verificarsi del decesso dell'Assicurato, se avvenuto entro la data di scadenza (evento che, fatte salve le disposizioni in materia di rischi esclusi, dà luogo alla liquidazione della prestazione assicurata relativa alla garanzia principale).

10. Diritto di recesso

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto.

Entro tale termine il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Società, con lettera raccomandata A/R indirizzata a: Helvetia Vita S.p.A, Operations - Canale HV - Via G. B. Cassinis 21, 20139 Milano – Italia.

La notifica di recesso libera le parti da qualunque obbligazione futura derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24:00 del giorno di spedizione della lettera raccomandata, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa.

La Società entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, previa restituzione dell'originale di polizza e delle eventuali appendici, rimborserà al Contraente il premio unico da questi corrisposto al netto delle eventuali imposte e delle spese sostenute per l'emissione del contratto pari ad **Euro 25,00**, con il limite del premio versato.

La Società si riserva inoltre di recuperare:

- **la parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto;**
- **le spese effettivamente sostenute per la visita medica e gli ulteriori accertamenti sanitari.**

11. Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione

Relativamente alla documentazione che i Beneficiari sono tenuti a presentare per le richieste di liquidazioni delle prestazioni, si rinvia:

- in riferimento alla garanzia principale in caso di decesso, all'articolo 12 delle Condizioni contrattuali;
- in riferimento alla garanzia complementare in caso di invalidità totale e permanente, all'articolo 27 delle Condizioni contrattuali;
- in riferimento alla garanzia complementare in caso di malattia grave, all'articolo 38 delle Condizioni contrattuali.

La Società esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione necessaria, premesso che si sia verificato l'evento assicurato oggetto della liquidazione della prestazione richiesta. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto.

Si ricorda che il Codice Civile (articolo 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si estinguono dopo due anni da quando si è verificato il fatto su cui si fonda (prescrizione).

Qualora i Beneficiari omettano di richiedere gli importi dovuti, entro il suddetto termine di prescrizione, questi ultimi sono devoluti al fondo per le vittime delle frodi finanziarie come previsto in materia di rapporti dormienti dalla legge n. 266/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

12. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione; al verificarsi dell'esigenza la Società proporrà quella da applicare, fermo restando che su tale legislazione prevalgono comunque le norme imperative di diritto italiano.

13. Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto, ogni altro documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di contratto, sono redatti in lingua italiana, salvo che le parti non ne concordino la redazione in altra lingua.

14. Reclami

Eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione del sinistro, anche qualora riguardino soggetti coinvolti nel ciclo operativo della Società, devono essere inoltrati per iscritto alla Società presso:

Helvetia Vita S.p.A. – Ufficio Reclami
Via G.B. Cassinis 21, 20139 Milano (Italia)
Fax 02 5351.794 – E-mail: reclami@helvetia.it.

Possono essere presentati all'ISVAP (Via del Quirinale 21, 00187 Roma – Italia, oppure ai fax: 06 42133745/ 06 42133353):

- i reclami per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del D.lgs. n. 206/2005 Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV-bis relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore da parte delle compagnie di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;
- i reclami già presentati direttamente alle compagnie di assicurazione e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte delle compagnie stesse o che hanno ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente.

I reclami indirizzati all'ISVAP devono contenere:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve descrizione del motivo della lamentela;
copia del reclamo eventualmente presentato alla compagnia di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Si precisa che in caso di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'ISVAP o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET (il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: <http://ec.europa.eu/internalmarket/finances-retail/finnet/indexen.htm>).

Ai sensi del D.Lgs n. 28/2010 e successive disposizioni, le controversie relative al presente contratto devono essere preliminarmente sottoposte a procedimento di mediazione innanzi ad Organismi di Mediazione iscritti in apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

In seguito alla definitiva conclusione del procedimento di mediazione, le Parti potranno utilmente adire l'Autorità Giudiziaria competente per la risoluzione delle controversie derivanti dal presente contratto, la quale viene individuata in quella del luogo di residenza o di domicilio del Contraente o dei soggetti che intendono far valere i diritti derivanti dal contratto.

15. Comunicazioni del Contraente alla Società

Ai sensi dell'articolo 1926 del Codice Civile, il Contraente è tenuto a dare immediata comunicazione alla Società qualora nel corso della durata contrattuale intervengano modifiche delle attività lavorative e/o sportive svolte, anche saltuariamente, dall'Assicurato (con particolare rilevanza per quelle elencate agli articoli 7, 22 e 36 delle Condizioni contrattuali rispettivamente

alle differenti garanzie assicurative previste). Analoga informativa va fornita anche in caso di modifica nello stato di non-fumatore dell'Assicurato, laddove vengano applicate le Condizioni Speciali per il caso di "selezione medica preferenziale".

16. Conflitto di interessi

Alla data di redazione della presente Nota informativa non sono state rilevate situazioni di conflitto di interessi derivanti da rapporti di Gruppo o da rapporti di affari propri o di altre imprese del Gruppo. In ogni caso, qualora in futuro dovessero presentarsi situazioni di conflitto di interessi, la Società si impegna ad operare in modo da non recare alcun pregiudizio al Contraente ed ottenere il migliore risultato possibile per gli stessi.

Helvetia Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota informativa.

*L'Amministratore Delegato e Direttore Generale
Fabio Bastia*



La presente Nota informativa è stata redatta in Milano nel mese di Maggio 2011, data dell'ultimo aggiornamento dei dati in essa inclusi.

Tabella 1: Caricamenti garanzia principale in caso di decesso (Tariffa 552)

Caricamenti espressi in misura percentuale (%) del premio (indicato in polizza) relativo alla sola garanzia qui considerata.
Sesso dell'Assicurato: **maschio**

E T A'	DURATA CONTRATTUALE																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
18	15,6	15,7	15,8	15,9	16,0	16,1	16,2	16,3	16,4	16,5	15,9	15,5	15,0	14,7	14,4	14,1	13,9	13,7	13,5	13,3	13,2	13,0	12,9	12,8	12,7	12,6	12,5	12,4	12,4	12,3
19	15,6	15,7	15,8	15,9	16,0	16,1	16,2	16,3	16,4	16,5	15,9	15,5	15,0	14,7	14,4	14,1	13,9	13,7	13,5	13,3	13,2	13,0	12,9	12,8	12,7	12,6	12,5	12,4	12,4	12,3
20	15,6	15,7	15,8	15,9	16,0	16,1	16,2	16,3	16,4	16,5	15,9	15,5	15,0	14,7	14,4	14,1	13,9	13,7	13,5	13,3	13,2	13,0	12,9	12,8	12,7	12,6	12,5	12,4	12,4	12,3
21	15,6	15,7	15,8	15,9	16,0	16,1	16,2	16,3	16,4	16,5	15,9	15,5	15,0	14,7	14,4	14,1	13,9	13,7	13,5	13,3	13,2	13,0	12,9	12,8	12,7	12,6	12,5	12,4	12,4	12,3
22	15,6	15,7	15,8	15,9	16,0	16,1	16,2	16,3	16,4	16,5	15,9	15,5	15,0	14,7	14,4	14,1	13,9	13,7	13,5	13,3	13,2	13,0	12,9	12,8	12,7	12,6	12,5	12,4	12,4	12,3
23	15,6	15,7	15,8	15,9	16,0	16,1	16,2	16,3	16,4	16,5	15,9	15,5	15,0	14,7	14,4	14,1	13,9	13,7	13,5	13,3	13,2	13,0	12,9	12,8	12,7	12,6	12,5	12,4	12,4	12,3
24	15,6	15,7	15,8	15,9	16,0	16,1	16,2	16,3	16,4	16,5	15,9	15,5	15,0	14,7	14,4	14,1	13,9	13,7	13,5	13,3	13,2	13,0	12,9	12,8	12,7	12,6	12,5	12,4	12,4	12,3
25	15,6	15,7	15,8	15,9	16,0	16,1	16,2	16,3	16,4	16,5	15,9	15,5	15,0	14,7	14,4	14,1	13,9	13,7	13,5	13,3	13,2	13,0	12,9	12,8	12,7	12,6	12,5	12,4	12,4	12,3
26	15,6	15,7	15,8	15,9	16,0	16,1	16,2	16,3	16,4	16,5	15,9	15,5	15,0	14,7	14,4	14,1	13,9	13,7	13,5	13,3	13,2	13,0	12,9	12,8	12,7	12,6	12,5	12,4	12,4	12,3
27	15,6	15,7	15,8	15,9	16,0	16,1	16,2	16,3	16,4	16,5	15,9	15,5	15,0	14,7	14,4	14,1	13,9	13,7	13,5	13,3	13,2	13,0	12,9	12,8	12,7	12,6	12,5	12,4	12,4	12,3
28	15,6	15,7	15,8	15,9	16,0	16,1	16,2	16,3	16,4	16,5	15,9	15,5	15,0	14,7	14,4	14,1	13,9	13,7	13,5	13,3	13,2	13,0	12,9	12,8	12,7	12,6	12,5	12,5	12,4	12,3
29	15,6	15,7	15,8	15,9	16,0	16,1	16,2	16,3	16,4	16,5	15,9	15,5	15,0	14,7	14,4	14,1	13,9	13,7	13,5	13,3	13,2	13,1	12,9	12,8	12,7	12,6	12,5	12,5	12,4	12,3
30	15,6	15,7	15,8	15,9	16,0	16,1	16,2	16,3	16,4	16,5	15,9	15,5	15,0	14,7	14,4	14,1	13,9	13,7	13,5	13,3	13,2	13,1	12,9	12,8	12,7	12,6	12,5	12,5	12,4	12,3
31	15,6	15,7	15,8	15,9	16,0	16,1	16,2	16,3	16,4	16,5	15,9	15,5	15,0	14,7	14,4	14,1	13,9	13,7	13,5	13,3	13,2	13,1	12,9	12,8	12,7	12,6	12,5	12,5	12,4	12,3
32	15,6	15,7	15,8	15,9	16,0	16,1	16,2	16,3	16,4	16,5	15,9	15,5	15,0	14,7	14,4	14,1	13,9	13,7	13,5	13,3	13,2	13,1	12,9	12,8	12,7	12,6	12,5	12,5	12,4	12,3
33	15,6	15,7	15,8	15,9	16,0	16,1	16,2	16,3	16,4	16,5	15,9	15,5	15,1	14,7	14,4	14,1	13,9	13,7	13,5	13,3	13,2	13,1	12,9	12,8	12,7	12,6	12,5	12,5	12,4	12,3
34	15,6	15,7	15,8	15,9	16,0	16,1	16,2	16,3	16,4	16,5	16,0	15,5	15,1	14,7	14,4	14,1	13,9	13,7	13,5	13,3	13,2	13,1	12,9	12,8	12,7	12,6	12,5	12,5	12,4	12,3
35	15,6	15,7	15,8	15,9	16,0	16,1	16,2	16,3	16,4	16,5	16,0	15,5	15,1	14,7	14,4	14,1	13,9	13,7	13,5	13,3	13,2	13,1	12,9	12,8	12,7	12,6	12,6	12,5	12,4	12,3
36	15,6	15,7	15,8	15,9	16,0	16,1	16,2	16,3	16,4	16,5	16,0	15,5	15,1	14,7	14,4	14,1	13,9	13,7	13,5	13,4	13,2	13,1	12,9	12,8	12,7	12,6	12,6	12,5	12,4	12,3
37	15,6	15,7	15,8	15,9	16,0	16,1	16,2	16,3	16,4	16,5	16,0	15,5	15,1	14,7	14,4	14,1	13,9	13,7	13,5	13,4	13,2	13,1	13,0	12,8	12,7	12,7	12,6	12,5	12,4	12,4
38	15,6	15,7	15,8	15,9	16,0	16,1	16,2	16,3	16,4	16,5	16,0	15,5	15,1	14,7	14,4	14,1	13,9	13,7	13,5	13,4	13,2	13,1	13,0	12,8	12,7	12,7	12,6	12,5	12,4	12,4
39	15,6	15,7	15,8	15,9	16,0	16,1	16,2	16,3	16,4	16,5	16,0	15,5	15,1	14,7	14,4	14,1	13,9	13,7	13,5	13,4	13,2	13,1	13,0	12,9	12,8	12,7	12,6	12,5	12,4	12,4
40	15,6	15,7	15,8	15,9	16,0	16,1	16,2	16,3	16,4	16,6	16,0	15,5	15,1	14,7	14,4	14,2	13,9	13,7	13,5	13,4	13,2	13,1	13,0	12,9	12,8	12,7	12,6	12,5	12,4	12,4
41	15,6	15,7	15,8	15,9	16,0	16,1	16,2	16,3	16,4	16,6	16,0	15,5	15,1	14,7	14,4	14,2	13,9	13,7	13,5	13,4	13,2	13,1	13,0	12,9	12,8	12,7	12,6	12,5	12,5	12,4
42	15,6	15,7	15,8	15,9	16,0	16,1	16,2	16,3	16,4	16,6	16,0	15,5	15,1	14,7	14,4	14,2	13,9	13,7	13,5	13,4	13,2	13,1	13,0	12,9	12,8	12,7	12,6	12,5	12,5	12,4
43	15,6	15,7	15,8	15,9	16,0	16,1	16,2	16,3	16,5	16,6	16,0	15,5	15,1	14,7	14,4	14,2	13,9	13,7	13,6	13,4	13,2	13,1	13,0	12,9	12,8	12,7	12,6	12,5	12,5	12,4
44	15,6	15,7	15,8	15,9	16,0	16,1	16,2	16,3	16,5	16,6	16,0	15,5	15,1	14,7	14,4	14,2	13,9	13,7	13,6	13,4	13,3	13,1	13,0	12,9	12,8	12,7	12,6	12,6	12,5	12,4
45	15,6	15,7	15,8	15,9	16,0	16,1	16,2	16,3	16,5	16,6	16,0	15,5	15,1	14,7	14,4	14,2	14,0	13,8	13,6	13,4	13,3	13,1	13,0	12,9	12,8	12,7	12,6	12,6	12,5	12,4
46	15,6	15,7	15,8	15,9	16,0	16,1	16,2	16,4	16,5	16,6	16,0	15,5	15,1	14,8	14,5	14,2	14,0	13,8	13,6	13,4	13,3	13,1	13,0	12,9	12,8	12,7	12,7	12,6	12,5	12,5
47	15,6	15,7	15,8	15,9	16,0	16,1	16,2	16,4	16,5	16,6	16,0	15,5	15,1	14,8	14,5	14,2	14,0	13,8	13,6	13,4	13,3	13,2	13,0	12,9	12,8	12,8	12,7	12,6	12,5	12,5
48	15,6	15,7	15,8	15,9	16,0	16,1	16,2	16,4	16,5	16,6	16,0	15,5	15,1	14,8	14,5	14,2	14,0	13,8	13,6	13,4	13,3	13,2	13,1	13,0	12,9	12,8	12,7	12,6	12,6	12,5
49	15,6	15,7	15,8	15,9	16,0	16,1	16,3	16,4	16,5	16,6	16,0	15,5	15,1	14,8	14,5	14,2	14,0	13,8	13,6	13,5	13,3	13,2	13,1	13,0	12,9	12,8	12,7	12,6	12,6	12,5
50	15,6	15,7	15,8	15,9	16,0	16,1	16,3	16,4	16,5	16,6	16,0	15,6	15,1	14,8	14,5	14,2	14,0	13,8	13,6	13,5	13,3	13,2	13,1	13,0	12,9	12,8	12,7	12,7	12,6	12,6
51	15,6	15,7	15,8	15,9	16,0	16,1	16,3	16,4	16,5	16,6	16,0	15,6	15,2	14,8	14,5	14,3	14,0	13,8	13,7	13,5	13,4	13,2	13,1	13,0	12,9	12,8	12,8	12,7	12,6	12,6
52	15,6	15,7	15,8	15,9	16,0	16,2	16,3	16,4	16,5	16,6	16,1	15,6	15,2	14,8	14,5	14,3	14,0	13,8	13,7	13,5	13,4	13,3	13,1	13,0	12,9	12,9	12,8	12,7	12,7	12,6
53	15,6	15,7	15,8	15,9	16,0	16,2	16,3	16,4	16,5	16,7	16,1	15,6	15,2	14,8	14,5	14,3	14,1	13,9	13,7	13,5	13,4	13,3	13,2	13,1	13,0	12,9	12,8	12,8	12,7	12,7
54	15,6	15,7	15,8	15,9	16,1	16,2	16,3	16,4	16,5	16,7	16,1	15,6	15,2	14,9	14,6	14,3	14,1	13,9	13,7	13,6	13,4	13,3	13,2	13,1	13,0	12,9	12,9	12,8	12,7	12,7
55	15,6	15,7	15,8	15,9	16,1	16,2	16,3	16,4	16,6	16,7	16,1	15,6	15,2	14,9	14,6	14,3	14,1	13,9	13,7	13,6	13,5	13,3	13,2	13,1	13,0	13,0	12,9	12,8	12,8	12,7
56	15,6	15,7	15,8	15,9	16,1	16,2	16,3	16,4	16,6	16,7	16,1	15,6	15,2	14,9	14,6	14,4	14,1	13,9	13,8	13,6	13,5	13,4	13,3	13,2	13,1	13,0	12,9	12,9	12,8	12,7
57	15,6	15,7	15,8	15,9	16,1	16,2	16,3	16,4	16,6	16,7	16,1	15,7	15,3	14,9	14,6	14,4	14,2	14,0	13,8	13,7	13,5	13,4	13,3	13,2	13,1	13,1	13,0	12,9		
58	15,6	15,7	15,8	16,0	16,1	16,2	16,3	16,5	16,6	16,7	16,2	15,7	15,3	15,0	14,7	14,4	14,2	14,0	13,8	13,7	13,6	13,4	13,3	13,2	13,2	13,1	13,0			
59	15,6	15,7	15,8	16,0	16,1	16,2	16,3	16,5	16,6	16,8	16,2	15,7	15,3	15,0	14,7	14,4	14,2	14,0	13,9	13,7	13,6	13,5	13,4	13,3	13,2	13,2				
60	15,6	15,7	15,8	16,0	16,1	16,2	16,4	16,5	16,6	16,8	16,2	15,7	15,3	15,0	14,7	14,5	14,3	14,1	13,9	13,8	13,6	13,5	13,4	13,3	13,2	13,2				
61	15,6	15,7	15,8	16,0	16,1	16,2	16,4	16,5	16,7	16,8	16,2	15,8	15,4																	

Tabella 2: Caricamenti garanzia principale in caso di decesso (Tariffa 552)

Caricamenti espressi in misura percentuale (%) del premio (indicato in polizza) relativo alla sola garanzia qui considerata.

Sesso dell'Assicurato: **femmina**

DURATA CONTRATTUALE																														
T A'	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
18	15,6	15,7	15,8	15,9	16,0	16,1	16,2	16,3	16,4	16,5	15,9	15,4	15,0	14,7	14,4	14,1	13,9	13,7	13,5	13,3	13,2	13,0	12,9	12,8	12,7	12,6	12,5	12,4	12,3	12,3
19	15,6	15,7	15,8	15,9	16,0	16,1	16,2	16,3	16,4	16,5	15,9	15,4	15,0	14,7	14,4	14,1	13,9	13,7	13,5	13,3	13,2	13,0	12,9	12,8	12,7	12,6	12,5	12,4	12,3	12,3
20	15,6	15,7	15,8	15,9	16,0	16,1	16,2	16,3	16,4	16,5	15,9	15,4	15,0	14,7	14,4	14,1	13,9	13,7	13,5	13,3	13,2	13,0	12,9	12,8	12,7	12,6	12,5	12,4	12,3	12,3
21	15,6	15,7	15,8	15,9	16,0	16,1	16,2	16,3	16,4	16,5	15,9	15,4	15,0	14,7	14,4	14,1	13,9	13,7	13,5	13,3	13,2	13,0	12,9	12,8	12,7	12,6	12,5	12,4	12,3	12,3
22	15,6	15,7	15,8	15,9	16,0	16,1	16,2	16,3	16,4	16,5	15,9	15,4	15,0	14,7	14,4	14,1	13,9	13,7	13,5	13,3	13,2	13,0	12,9	12,8	12,7	12,6	12,5	12,4	12,4	12,3
23	15,6	15,7	15,8	15,9	16,0	16,1	16,2	16,3	16,4	16,5	15,9	15,4	15,0	14,7	14,4	14,1	13,9	13,7	13,5	13,3	13,2	13,0	12,9	12,8	12,7	12,6	12,5	12,4	12,4	12,3
24	15,6	15,7	15,8	15,9	16,0	16,1	16,2	16,3	16,4	16,5	15,9	15,4	15,0	14,7	14,4	14,1	13,9	13,7	13,5	13,3	13,2	13,0	12,9	12,8	12,7	12,6	12,5	12,4	12,4	12,3
25	15,6	15,7	15,8	15,9	16,0	16,1	16,2	16,3	16,4	16,5	15,9	15,4	15,0	14,7	14,4	14,1	13,9	13,7	13,5	13,3	13,2	13,0	12,9	12,8	12,7	12,6	12,5	12,4	12,4	12,3
26	15,6	15,7	15,8	15,9	16,0	16,1	16,2	16,3	16,4	16,5	15,9	15,4	15,0	14,7	14,4	14,1	13,9	13,7	13,5	13,3	13,2	13,0	12,9	12,8	12,7	12,6	12,5	12,4	12,4	12,3
27	15,6	15,7	15,8	15,9	16,0	16,1	16,2	16,3	16,4	16,5	15,9	15,4	15,0	14,7	14,4	14,1	13,9	13,7	13,5	13,3	13,2	13,0	12,9	12,8	12,7	12,6	12,5	12,4	12,4	12,3
28	15,6	15,7	15,8	15,9	16,0	16,1	16,2	16,3	16,4	16,5	15,9	15,4	15,0	14,7	14,4	14,1	13,9	13,7	13,5	13,3	13,2	13,0	12,9	12,8	12,7	12,6	12,5	12,4	12,4	12,3
29	15,6	15,7	15,8	15,9	16,0	16,1	16,2	16,3	16,4	16,5	15,9	15,4	15,0	14,7	14,4	14,1	13,9	13,7	13,5	13,3	13,2	13,0	12,9	12,8	12,7	12,6	12,5	12,4	12,4	12,3
30	15,6	15,7	15,8	15,9	16,0	16,1	16,2	16,3	16,4	16,5	15,9	15,4	15,0	14,7	14,4	14,1	13,9	13,7	13,5	13,3	13,2	13,0	12,9	12,8	12,7	12,6	12,5	12,4	12,4	12,3
31	15,6	15,7	15,8	15,9	16,0	16,1	16,2	16,3	16,4	16,5	15,9	15,4	15,0	14,7	14,4	14,1	13,9	13,7	13,5	13,3	13,2	13,0	12,9	12,8	12,7	12,6	12,5	12,4	12,4	12,3
32	15,6	15,7	15,8	15,9	16,0	16,1	16,2	16,3	16,4	16,5	15,9	15,4	15,0	14,7	14,4	14,1	13,9	13,7	13,5	13,3	13,2	13,0	12,9	12,8	12,7	12,6	12,5	12,4	12,4	12,3
33	15,6	15,7	15,8	15,9	16,0	16,1	16,2	16,3	16,4	16,5	15,9	15,4	15,0	14,7	14,4	14,1	13,9	13,7	13,5	13,3	13,2	13,0	12,9	12,8	12,7	12,6	12,5	12,4	12,4	12,3
34	15,6	15,7	15,8	15,9	16,0	16,1	16,2	16,3	16,4	16,5	15,9	15,5	15,0	14,7	14,4	14,1	13,9	13,7	13,5	13,3	13,2	13,0	12,9	12,8	12,7	12,6	12,5	12,4	12,4	12,3
35	15,6	15,7	15,8	15,9	16,0	16,1	16,2	16,3	16,4	16,5	15,9	15,5	15,0	14,7	14,4	14,1	13,9	13,7	13,5	13,3	13,2	13,0	12,9	12,8	12,7	12,6	12,5	12,4	12,4	12,3
36	15,6	15,7	15,8	15,9	16,0	16,1	16,2	16,3	16,4	16,5	15,9	15,5	15,0	14,7	14,4	14,1	13,9	13,7	13,5	13,3	13,2	13,0	12,9	12,8	12,7	12,6	12,5	12,5	12,4	12,3
37	15,6	15,7	15,8	15,9	16,0	16,1	16,2	16,3	16,4	16,5	15,9	15,5	15,0	14,7	14,4	14,1	13,9	13,7	13,5	13,3	13,2	13,1	12,9	12,8	12,7	12,6	12,5	12,5	12,4	12,3
38	15,6	15,7	15,8	15,9	16,0	16,1	16,2	16,3	16,4	16,5	15,9	15,5	15,0	14,7	14,4	14,1	13,9	13,7	13,5	13,3	13,2	13,1	12,9	12,8	12,7	12,6	12,5	12,5	12,4	12,3
39	15,6	15,7	15,8	15,9	16,0	16,1	16,2	16,3	16,4	16,5	15,9	15,5	15,0	14,7	14,4	14,1	13,9	13,7	13,5	13,3	13,2	13,1	12,9	12,8	12,7	12,6	12,5	12,5	12,4	12,3
40	15,6	15,7	15,8	15,9	16,0	16,1	16,2	16,3	16,4	16,5	15,9	15,5	15,1	14,7	14,4	14,1	13,9	13,7	13,5	13,3	13,2	13,1	12,9	12,8	12,7	12,6	12,5	12,5	12,4	12,3
41	15,6	15,7	15,8	15,9	16,0	16,1	16,2	16,3	16,4	16,5	16,0	15,5	15,1	14,7	14,4	14,1	13,9	13,7	13,5	13,3	13,2	13,1	12,9	12,8	12,7	12,6	12,6	12,5	12,4	12,3
42	15,6	15,7	15,8	15,9	16,0	16,1	16,2	16,3	16,4	16,5	16,0	15,5	15,1	14,7	14,4	14,1	13,9	13,7	13,5	13,4	13,2	13,1	12,9	12,8	12,7	12,6	12,6	12,5	12,4	12,3
43	15,6	15,7	15,8	15,9	16,0	16,1	16,2	16,3	16,4	16,5	16,0	15,5	15,1	14,7	14,4	14,1	13,9	13,7	13,5	13,4	13,2	13,1	13,0	12,8	12,7	12,6	12,6	12,5	12,4	12,3
44	15,6	15,7	15,8	15,9	16,0	16,1	16,2	16,3	16,4	16,5	16,0	15,5	15,1	14,7	14,4	14,1	13,9	13,7	13,5	13,4	13,2	13,1	13,0	12,8	12,7	12,7	12,6	12,5	12,4	12,4
45	15,6	15,7	15,8	15,9	16,0	16,1	16,2	16,3	16,4	16,5	16,0	15,5	15,1	14,7	14,4	14,1	13,9	13,7	13,5	13,4	13,2	13,1	13,0	12,9	12,8	12,7	12,6	12,5	12,4	12,4
46	15,6	15,7	15,8	15,9	16,0	16,1	16,2	16,3	16,4	16,6	16,0	15,5	15,1	14,7	14,4	14,2	13,9	13,7	13,5	13,4	13,2	13,1	13,0	12,9	12,8	12,7	12,6	12,5	12,4	12,4
47	15,6	15,7	15,8	15,9	16,0	16,1	16,2	16,3	16,4	16,6	16,0	15,5	15,1	14,7	14,4	14,2	13,9	13,7	13,5	13,4	13,2	13,1	13,0	12,9	12,8	12,7	12,6	12,5	12,4	12,4
48	15,6	15,7	15,8	15,9	16,0	16,1	16,2	16,3	16,4	16,6	16,0	15,5	15,1	14,7	14,4	14,2	13,9	13,7	13,5	13,4	13,2	13,1	13,0	12,9	12,8	12,7	12,6	12,5	12,5	12,4
49	15,6	15,7	15,8	15,9	16,0	16,1	16,2	16,3	16,5	16,6	16,0	15,5	15,1	14,7	14,4	14,2	13,9	13,7	13,6	13,4	13,2	13,1	13,0	12,9	12,8	12,7	12,6	12,5	12,5	12,4
50	15,6	15,7	15,8	15,9	16,0	16,1	16,2	16,3	16,5	16,6	16,0	15,5	15,1	14,7	14,4	14,2	13,9	13,7	13,6	13,4	13,3	13,1	13,0	12,9	12,8	12,7	12,6	12,5	12,5	12,4
51	15,6	15,7	15,8	15,9	16,0	16,1	16,2	16,3	16,5	16,6	16,0	15,5	15,1	14,7	14,4	14,2	14,0	13,7	13,6	13,4	13,3	13,1	13,0	12,9	12,8	12,7	12,6	12,6	12,5	12,4
52	15,6	15,7	15,8	15,9	16,0	16,1	16,2	16,4	16,5	16,6	16,0	15,5	15,1	14,8	14,5	14,2	14,0	13,8	13,6	13,4	13,3	13,1	13,0	12,9	12,8	12,7	12,6	12,6	12,5	12,4
53	15,6	15,7	15,8	15,9	16,0	16,1	16,2	16,4	16,5	16,6	16,0	15,5	15,1	14,8	14,5	14,2	14,0	13,8	13,6	13,4	13,3	13,1	13,0	12,9	12,8	12,7	12,7	12,6	12,5	12,5
54	15,6	15,7	15,8	15,9	16,0	16,1	16,2	16,4	16,5	16,6	16,0	15,5	15,1	14,8	14,5	14,2	14,0	13,8	13,6	13,4	13,3	13,2	13,0	12,9	12,8	12,8	12,7	12,6	12,5	12,5
55	15,6	15,7	15,8	15,9	16,0	16,1	16,3	16,4	16,5	16,6	16,0	15,5	15,1	14,8	14,5	14,2	14,0	13,8	13,6	13,4	13,3	13,2	13,1	13,0	12,9	12,8	12,7	12,6	12,6	12,5
56	15,6	15,7	15,8	15,9	16,0	16,1	16,3	16,4	16,5	16,6	16,0	15,5	15,1	14,8	14,5	14,2	14,0	13,8	13,6	13,5	13,3	13,2	13,1	13,0	12,9	12,8	12,7	12,7	12,6	
57	15,6	15,7	15,8	15,9	16,0	16,1	16,3	16,4	16,5	16,6	16,0	15,6	15,1	14,8	14,5	14,2	14,0	13,8	13,6	13,5	13,3	13,2	13,1	13,0	12,9	12,8	12,7	12,7		
58	15,6	15,7	15,8	15,9	16,0	16,1	16,3	16,4	16,5	16,6	16,0	15,6	15,2	14,8	14,5	14,3	14,0	13,8	13,7	13,5	13,4	13,2	13,1	13,0	12,9	12,8	12,8			
59	15,6	15,7	15,8	15,9	16,0	16,2	16,3	16,4	16,5	16,6	16,1	15,6	15,2	14,8	14,5	14,3	14,0	13,8	13,7	13,5	13,4	13,3	13,1	13,0	13,0	12,9				
60	15,6	15,7	15,8	15,9	16,0	16,2	16,3	16,4	16,5	16,6	16,1	15,6	15,2	14,8	14,5	14,3	14,1	13,9	13,7	13,5	13,4	13,3	13,2	13,1	13,0					
61	15,6	15,7	15,8	15,9	16,0	16,2	16,3	16,4	16,5	16,7	16,1	15,6	15,2	14,9	14,6															

Tabella 3: Caricamenti garanzia principale in caso di decesso (Tariffa 553)

Caricamenti espressi in misura percentuale (%) del premio (indicato in polizza) relativo alla sola garanzia qui considerata.
Sesso dell'Assicurato: maschio

Cessione dell'Assicurato: maschio																														
T A'	DURATA CONTRATTUALE																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
18	14,6	14,7	14,8	14,9	15,0	15,1	15,2	15,3	15,4	15,5	14,9	14,5	14,1	13,8	13,5	13,2	13,0	12,8	12,6	12,5	12,4	12,2	12,1	12,0	11,9	11,8	11,7	11,7	11,6	11,5
19	14,6	14,7	14,8	14,9	15,0	15,1	15,2	15,3	15,4	15,5	14,9	14,5	14,1	13,8	13,5	13,2	13,0	12,8	12,6	12,5	12,4	12,2	12,1	12,0	11,9	11,8	11,7	11,7	11,6	11,5
20	14,6	14,7	14,8	14,9	15,0	15,1	15,2	15,3	15,4	15,5	14,9	14,5	14,1	13,8	13,5	13,2	13,0	12,8	12,6	12,5	12,4	12,2	12,1	12,0	11,9	11,8	11,7	11,7	11,6	11,5
21	14,6	14,7	14,8	14,9	15,0	15,1	15,2	15,3	15,4	15,5	14,9	14,5	14,1	13,8	13,5	13,2	13,0	12,8	12,7	12,5	12,4	12,2	12,1	12,0	11,9	11,8	11,7	11,7	11,6	11,5
22	14,6	14,7	14,8	14,9	15,0	15,1	15,2	15,3	15,4	15,5	14,9	14,5	14,1	13,8	13,5	13,2	13,0	12,8	12,7	12,5	12,4	12,2	12,1	12,0	11,9	11,8	11,8	11,7	11,6	11,5
23	14,6	14,7	14,8	14,9	15,0	15,1	15,2	15,3	15,4	15,5	14,9	14,5	14,1	13,8	13,5	13,2	13,0	12,8	12,7	12,5	12,4	12,2	12,1	12,0	11,9	11,8	11,8	11,7	11,6	11,5
24	14,6	14,7	14,8	14,9	15,0	15,1	15,2	15,3	15,4	15,5	14,9	14,5	14,1	13,8	13,5	13,2	13,0	12,8	12,7	12,5	12,4	12,2	12,1	12,0	11,9	11,8	11,8	11,7	11,6	11,5
25	14,6	14,7	14,8	14,9	15,0	15,1	15,2	15,3	15,4	15,5	14,9	14,5	14,1	13,8	13,5	13,2	13,0	12,8	12,7	12,5	12,4	12,2	12,1	12,0	11,9	11,8	11,8	11,7	11,6	11,5
26	14,6	14,7	14,8	14,9	15,0	15,1	15,2	15,3	15,4	15,5	14,9	14,5	14,1	13,8	13,5	13,2	13,0	12,8	12,7	12,5	12,4	12,2	12,1	12,0	11,9	11,8	11,8	11,7	11,6	11,5
27	14,6	14,7	14,8	14,9	15,0	15,1	15,2	15,3	15,4	15,5	14,9	14,5	14,1	13,8	13,5	13,2	13,0	12,8	12,7	12,5	12,4	12,2	12,1	12,0	11,9	11,8	11,8	11,7	11,6	11,5
28	14,6	14,7	14,8	14,9	15,0	15,1	15,2	15,3	15,4	15,5	14,9	14,5	14,1	13,8	13,5	13,2	13,0	12,8	12,7	12,5	12,4	12,2	12,1	12,0	11,9	11,8	11,8	11,7	11,6	11,5
29	14,6	14,7	14,8	14,9	15,0	15,1	15,2	15,3	15,4	15,5	14,9	14,5	14,1	13,8	13,5	13,2	13,0	12,8	12,7	12,5	12,4	12,2	12,1	12,0	11,9	11,8	11,8	11,7	11,6	11,6
30	14,6	14,7	14,8	14,9	15,0	15,1	15,2	15,3	15,4	15,5	14,9	14,5	14,1	13,8	13,5	13,2	13,0	12,8	12,7	12,5	12,4	12,2	12,1	12,0	11,9	11,8	11,8	11,7	11,6	11,6
31	14,6	14,7	14,8	14,9	15,0	15,1	15,2	15,3	15,4	15,5	14,9	14,5	14,1	13,8	13,5	13,2	13,0	12,8	12,7	12,5	12,4	12,2	12,1	12,0	11,9	11,8	11,8	11,7	11,6	11,6
32	14,6	14,7	14,8	14,9	15,0	15,1	15,2	15,3	15,4	15,5	14,9	14,5	14,1	13,8	13,5	13,2	13,0	12,8	12,7	12,5	12,4	12,2	12,1	12,0	11,9	11,8	11,8	11,7	11,6	11,6
33	14,6	14,7	14,8	14,9	15,0	15,1	15,2	15,3	15,4	15,5	14,9	14,5	14,1	13,8	13,5	13,2	13,0	12,8	12,7	12,5	12,4	12,2	12,1	12,0	11,9	11,8	11,8	11,7	11,6	11,6
34	14,6	14,7	14,8	14,9	15,0	15,1	15,2	15,3	15,4	15,5	14,9	14,5	14,1	13,8	13,5	13,2	13,0	12,8	12,7	12,5	12,4	12,2	12,1	12,0	11,9	11,8	11,8	11,7	11,6	11,6
35	14,6	14,7	14,8	14,9	15,0	15,1	15,2	15,3	15,4	15,5	14,9	14,5	14,1	13,8	13,5	13,2	13,0	12,8	12,7	12,5	12,4	12,2	12,1	12,0	11,9	11,9	11,8	11,7	11,6	11,6
36	14,6	14,7	14,8	14,9	15,0	15,1	15,2	15,3	15,4	15,5	14,9	14,5	14,1	13,8	13,5	13,2	13,0	12,8	12,7	12,5	12,4	12,3	12,1	12,0	11,9	11,9	11,8	11,7	11,6	11,6
37	14,6	14,7	14,8	14,9	15,0	15,1	15,2	15,3	15,4	15,5	14,9	14,5	14,1	13,8	13,5	13,2	13,0	12,8	12,7	12,5	12,4	12,3	12,1	12,0	11,9	11,9	11,8	11,7	11,6	11,6
38	14,6	14,7	14,8	14,9	15,0	15,1	15,2	15,3	15,4	15,5	14,9	14,5	14,1	13,8	13,5	13,2	13,0	12,8	12,7	12,5	12,4	12,3	12,1	12,0	12,0	11,9	11,8	11,7	11,6	11,6
39	14,6	14,7	14,8	14,9	15,0	15,1	15,2	15,3	15,4	15,5	14,9	14,5	14,1	13,8	13,5	13,2	13,0	12,8	12,7	12,5	12,4	12,3	12,2	12,0	12,0	11,9	11,8	11,7	11,7	11,6
40	14,6	14,7	14,8	14,9	15,0	15,1	15,2	15,3	15,4	15,5	14,9	14,5	14,1	13,8	13,5	13,3	13,0	12,8	12,7	12,5	12,4	12,3	12,2	12,1	12,0	11,9	11,8	11,7	11,7	11,6
41	14,6	14,7	14,8	14,9	15,0	15,1	15,2	15,3	15,4	15,5	14,9	14,5	14,1	13,8	13,5	13,3	13,0	12,9	12,7	12,5	12,4	12,3	12,2	12,1	12,0	11,9	11,8	11,7	11,7	11,6
42	14,6	14,7	14,8	14,9	15,0	15,1	15,2	15,3	15,4	15,5	14,9	14,5	14,1	13,8	13,5	13,3	13,0	12,9	12,7	12,5	12,4	12,3	12,2	12,1	12,0	11,9	11,8	11,7	11,7	11,6
43	14,6	14,7	14,8	14,9	15,0	15,1	15,2	15,3	15,4	15,5	14,9	14,5	14,1	13,8	13,5	13,3	13,1	12,9	12,7	12,5	12,4	12,3	12,2	12,1	12,0	11,9	11,8	11,7	11,7	11,6
44	14,6	14,7	14,8	14,9	15,0	15,1	15,2	15,3	15,4	15,5	14,9	14,5	14,1	13,8	13,5	13,3	13,1	12,9	12,7	12,5	12,4	12,3	12,2	12,1	12,0	11,9	11,8	11,8	11,7	11,6
45	14,6	14,7	14,8	14,9	15,0	15,1	15,2	15,3	15,4	15,5	14,9	14,5	14,1	13,8	13,5	13,3	13,1	12,9	12,7	12,6	12,4	12,3	12,2	12,1	12,0	11,9	11,8	11,8	11,7	11,6
46	14,6	14,7	14,8	14,9	15,0	15,1	15,2	15,3	15,4	15,5	15,0	14,5	14,1	13,8	13,5	13,3	13,1	12,9	12,7	12,6	12,4	12,3	12,2	12,1	12,0	11,9	11,8	11,8	11,7	11,7
47	14,6	14,7	14,8	14,9	15,0	15,1	15,2	15,3	15,4	15,5	15,0	14,5	14,1	13,8	13,5	13,3	13,1	12,9	12,7	12,6	12,4	12,3	12,2	12,1	12,0	11,9	11,9	11,8	11,7	11,7
48	14,6	14,7	14,8	14,9	15,0	15,1	15,2	15,3	15,4	15,5	15,0	14,5	14,1	13,8	13,5	13,3	13,1	12,9	12,7	12,6	12,4	12,3	12,2	12,1	12,0	11,9	11,9	11,8	11,7	11,7
49	14,6	14,7	14,8	14,9	15,0	15,1	15,2	15,3	15,4	15,5	15,0	14,5	14,1	13,8	13,5	13,3	13,1	12,9	12,7	12,6	12,5	12,3	12,2	12,1	12,0	12,0	11,9	11,8	11,8	11,7
50	14,6	14,7	14,8	14,9	15,0	15,1	15,2	15,3	15,4	15,5	15,0	14,5	14,2	13,8	13,6	13,3	13,1	12,9	12,8	12,6	12,5	12,4	12,2	12,1	12,1	12,0	11,9	11,8	11,8	11,7
51	14,6	14,7	14,8	14,9	15,0	15,1	15,2	15,3	15,4	15,5	15,0	14,5	14,2	13,8	13,6	13,3	13,1	12,9	12,8	12,6	12,5	12,4	12,3	12,2	12,1	12,0	11,9	11,9	11,8	11,7
52	14,6	14,7	14,8	14,9	15,0	15,1	15,2	15,3	15,4	15,5	15,0	14,5	14,2	13,9	13,6	13,3	13,1	12,9	12,8	12,6	12,5	12,4	12,3	12,2	12,1	12,0	11,9	11,9	11,8	11,8
53	14,6	14,7	14,8	14,9	15,0	15,1	15,2	15,3	15,4	15,5	15,0	14,6	14,2	13,9	13,6	13,4	13,1	13,0	12,8	12,6	12,5	12,4	12,3	12,2	12,1	12,0	12,0	11,9	11,8	11,8
54	14,6	14,7	14,8	14,9	15,0	15,1	15,2	15,3	15,4	15,6	15,0	14,6	14,2	13,9	13,6	13,4	13,2	13,0	12,8	12,7	12,5	12,4	12,3	12,2	12,1	12,1	12,0	11,9	11,9	11,8
55	14,6	14,7	14,8	14,9	15,0	15,1	15,2	15,3	15,4	15,6	15,0	14,6	14,2	13,9	13,6	13,4	13,2	13,0	12,8	12,7	12,6	12,4	12,3	12,2	12,2	12,1	12,0	12,0	11,9	11,9
56	14,6	14,7	14,8	14,9	15,0	15,1	15,2	15,3	15,5	15,6	15,0	14,6	14,2	13,9	13,6	13,4	13,2	13,0	12,8	12,7	12,6	12,5	12,4	12,3	12,2	12,1	12,0	12,0	11,9	
57	14,6	14,7	14,8	14,9	15,0	15,1	15,2	15,4	15,5	15,6	15,1	14,6	14,2	13,9	13,7	13,4	13,2	13,0	12,9	12,7	12,6	12,5	12,4	12,3	12,2	12,1	12,1	12,0		
58	14,6	14,7	14,8	14,9	15,0	15,1	15,2	15,4	15,5	15,6	15,1	14,6	14,3	13,9	13,7	13,4	13,2	13,0	12,9	12,7	12,6	12,5	12,4	12,3	12,2	12,2	12,1			
59	14,6	14,7	14,8	14,9	15,0	15,1	15,3	15,4	15,5	15,6	15,1	14,6	14,3	14,0	13,7	13,5	13,3	13,1	12,9	12,8	12,7	12,5	12,4	12,3	12,2	12,2	12,1			
60	14,6	14,7	14,8	14,9	15,0	15,2	15,3	15,4	15,5	15,6	15,1	14,7	14,3	14,0	13,7	13,5	13,3	13,1	12,9	12,8	12,7	12,6	12,5	12,4	12,3	12,2				
61	14,6	14,7	14,8	14,9	15,0	15,2	15,3	15,4	15,5	15,7	15,1																			

Tabella 4: Caricamenti garanzia principale in caso di decesso (Tariffa 553)

Caricamenti espressi in misura percentuale (%) del premio (indicato in polizza) relativo alla sola garanzia qui considerata.
Sesso dell'Assicurato: **femmina**

DURATA CONTRATTUALE																														
T A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
18	14,6	14,7	14,8	14,9	15,0	15,1	15,2	15,3	15,3	15,4	14,9	14,5	14,1	13,7	13,5	13,2	13,0	12,8	12,6	12,5	12,3	12,2	12,1	12,0	11,9	11,8	11,7	11,7	11,6	11,5
19	14,6	14,7	14,8	14,9	15,0	15,1	15,2	15,3	15,3	15,4	14,9	14,5	14,1	13,7	13,5	13,2	13,0	12,8	12,6	12,5	12,3	12,2	12,1	12,0	11,9	11,8	11,7	11,7	11,6	11,5
20	14,6	14,7	14,8	14,9	15,0	15,1	15,2	15,3	15,3	15,4	14,9	14,5	14,1	13,7	13,5	13,2	13,0	12,8	12,6	12,5	12,3	12,2	12,1	12,0	11,9	11,8	11,7	11,7	11,6	11,5
21	14,6	14,7	14,8	14,9	15,0	15,1	15,2	15,3	15,3	15,4	14,9	14,5	14,1	13,7	13,5	13,2	13,0	12,8	12,6	12,5	12,3	12,2	12,1	12,0	11,9	11,8	11,7	11,7	11,6	11,5
22	14,6	14,7	14,8	14,9	15,0	15,1	15,2	15,3	15,3	15,4	14,9	14,5	14,1	13,7	13,5	13,2	13,0	12,8	12,6	12,5	12,3	12,2	12,1	12,0	11,9	11,8	11,7	11,7	11,6	11,5
23	14,6	14,7	14,8	14,9	15,0	15,1	15,2	15,3	15,3	15,4	14,9	14,5	14,1	13,7	13,5	13,2	13,0	12,8	12,6	12,5	12,3	12,2	12,1	12,0	11,9	11,8	11,7	11,7	11,6	11,5
24	14,6	14,7	14,8	14,9	15,0	15,1	15,2	15,3	15,3	15,4	14,9	14,5	14,1	13,7	13,5	13,2	13,0	12,8	12,6	12,5	12,3	12,2	12,1	12,0	11,9	11,8	11,7	11,7	11,6	11,5
25	14,6	14,7	14,8	14,9	15,0	15,1	15,2	15,3	15,3	15,4	14,9	14,5	14,1	13,7	13,5	13,2	13,0	12,8	12,6	12,5	12,3	12,2	12,1	12,0	11,9	11,8	11,7	11,7	11,6	11,5
26	14,6	14,7	14,8	14,9	15,0	15,1	15,2	15,3	15,3	15,4	14,9	14,5	14,1	13,7	13,5	13,2	13,0	12,8	12,6	12,5	12,3	12,2	12,1	12,0	11,9	11,8	11,7	11,7	11,6	11,5
27	14,6	14,7	14,8	14,9	15,0	15,1	15,2	15,3	15,4	15,4	14,9	14,5	14,1	13,7	13,5	13,2	13,0	12,8	12,6	12,5	12,4	12,2	12,1	12,0	11,9	11,8	11,7	11,7	11,6	11,5
28	14,6	14,7	14,8	14,9	15,0	15,1	15,2	15,3	15,4	15,4	14,9	14,5	14,1	13,7	13,5	13,2	13,0	12,8	12,6	12,5	12,4	12,2	12,1	12,0	11,9	11,8	11,7	11,7	11,6	11,5
29	14,6	14,7	14,8	14,9	15,0	15,1	15,2	15,3	15,4	15,4	14,9	14,5	14,1	13,7	13,5	13,2	13,0	12,8	12,6	12,5	12,4	12,2	12,1	12,0	11,9	11,8	11,7	11,7	11,6	11,5
30	14,6	14,7	14,8	14,9	15,0	15,1	15,2	15,3	15,4	15,4	14,9	14,5	14,1	13,8	13,5	13,2	13,0	12,8	12,6	12,5	12,4	12,2	12,1	12,0	11,9	11,8	11,7	11,7	11,6	11,5
31	14,6	14,7	14,8	14,9	15,0	15,1	15,2	15,3	15,4	15,4	14,9	14,5	14,1	13,8	13,5	13,2	13,0	12,8	12,6	12,5	12,4	12,2	12,1	12,0	11,9	11,8	11,7	11,7	11,6	11,5
32	14,6	14,7	14,8	14,9	15,0	15,1	15,2	15,3	15,4	15,4	14,9	14,5	14,1	13,8	13,5	13,2	13,0	12,8	12,6	12,5	12,4	12,2	12,1	12,0	11,9	11,8	11,7	11,7	11,6	11,5
33	14,6	14,7	14,8	14,9	15,0	15,1	15,2	15,3	15,4	15,5	14,9	14,5	14,1	13,8	13,5	13,2	13,0	12,8	12,6	12,5	12,4	12,2	12,1	12,0	11,9	11,8	11,8	11,7	11,6	11,5
34	14,6	14,7	14,8	14,9	15,0	15,1	15,2	15,3	15,4	15,5	14,9	14,5	14,1	13,8	13,5	13,2	13,0	12,8	12,6	12,5	12,4	12,2	12,1	12,0	11,9	11,8	11,8	11,7	11,6	11,5
35	14,6	14,7	14,8	14,9	15,0	15,1	15,2	15,3	15,4	15,5	14,9	14,5	14,1	13,8	13,5	13,2	13,0	12,8	12,6	12,5	12,4	12,2	12,1	12,0	11,9	11,8	11,8	11,7	11,6	11,5
36	14,6	14,7	14,8	14,9	15,0	15,1	15,2	15,3	15,4	15,5	14,9	14,5	14,1	13,8	13,5	13,2	13,0	12,8	12,7	12,5	12,4	12,2	12,1	12,0	11,9	11,8	11,8	11,7	11,6	11,5
37	14,6	14,7	14,8	14,9	15,0	15,1	15,2	15,3	15,4	15,5	14,9	14,5	14,1	13,8	13,5	13,2	13,0	12,8	12,7	12,5	12,4	12,2	12,1	12,0	11,9	11,8	11,8	11,7	11,6	11,6
38	14,6	14,7	14,8	14,9	15,0	15,1	15,2	15,3	15,4	15,5	14,9	14,5	14,1	13,8	13,5	13,2	13,0	12,8	12,7	12,5	12,4	12,2	12,1	12,0	11,9	11,8	11,8	11,7	11,6	11,6
39	14,6	14,7	14,8	14,9	15,0	15,1	15,2	15,3	15,4	15,5	14,9	14,5	14,1	13,8	13,5	13,2	13,0	12,8	12,7	12,5	12,4	12,2	12,1	12,0	11,9	11,8	11,8	11,7	11,6	11,6
40	14,6	14,7	14,8	14,9	15,0	15,1	15,2	15,3	15,4	15,5	14,9	14,5	14,1	13,8	13,5	13,2	13,0	12,8	12,7	12,5	12,4	12,2	12,1	12,0	11,9	11,8	11,8	11,7	11,6	11,6
41	14,6	14,7	14,8	14,9	15,0	15,1	15,2	15,3	15,4	15,5	14,9	14,5	14,1	13,8	13,5	13,2	13,0	12,8	12,7	12,5	12,4	12,2	12,1	12,0	11,9	11,8	11,8	11,7	11,6	11,6
42	14,6	14,7	14,8	14,9	15,0	15,1	15,2	15,3	15,4	15,5	14,9	14,5	14,1	13,8	13,5	13,2	13,0	12,8	12,7	12,5	12,4	12,2	12,1	12,0	11,9	11,9	11,8	11,7	11,6	11,6
43	14,6	14,7	14,8	14,9	15,0	15,1	15,2	15,3	15,4	15,5	14,9	14,5	14,1	13,8	13,5	13,2	13,0	12,8	12,7	12,5	12,4	12,3	12,1	12,0	11,9	11,9	11,8	11,7	11,6	11,6
44	14,6	14,7	14,8	14,9	15,0	15,1	15,2	15,3	15,4	15,5	14,9	14,5	14,1	13,8	13,5	13,2	13,0	12,8	12,7	12,5	12,4	12,3	12,1	12,0	11,9	11,9	11,8	11,7	11,6	11,6
45	14,6	14,7	14,8	14,9	15,0	15,1	15,2	15,3	15,4	15,5	14,9	14,5	14,1	13,8	13,5	13,2	13,0	12,8	12,7	12,5	12,4	12,3	12,1	12,0	12,0	11,9	11,8	11,7	11,6	11,6
46	14,6	14,7	14,8	14,9	15,0	15,1	15,2	15,3	15,4	15,5	14,9	14,5	14,1	13,8	13,5	13,2	13,0	12,8	12,7	12,5	12,4	12,3	12,2	12,1	12,0	11,9	11,8	11,7	11,7	11,6
47	14,6	14,7	14,8	14,9	15,0	15,1	15,2	15,3	15,4	15,5	14,9	14,5	14,1	13,8	13,5	13,3	13,0	12,9	12,7	12,5	12,4	12,3	12,2	12,1	12,0	11,9	11,8	11,7	11,7	11,6
48	14,6	14,7	14,8	14,9	15,0	15,1	15,2	15,3	15,4	15,5	14,9	14,5	14,1	13,8	13,5	13,3	13,0	12,9	12,7	12,5	12,4	12,3	12,2	12,1	12,0	11,9	11,8	11,7	11,7	11,6
49	14,6	14,7	14,8	14,9	15,0	15,1	15,2	15,3	15,4	15,5	14,9	14,5	14,1	13,8	13,5	13,3	13,0	12,9	12,7	12,5	12,4	12,3	12,2	12,1	12,0	11,9	11,8	11,7	11,7	11,6
50	14,6	14,7	14,8	14,9	15,0	15,1	15,2	15,3	15,4	15,5	14,9	14,5	14,1	13,8	13,5	13,3	13,1	12,9	12,7	12,5	12,4	12,3	12,2	12,1	12,0	11,9	11,8	11,7	11,7	11,6
51	14,6	14,7	14,8	14,9	15,0	15,1	15,2	15,3	15,4	15,5	14,9	14,5	14,1	13,8	13,5	13,3	13,1	12,9	12,7	12,6	12,4	12,3	12,2	12,1	12,0	11,9	11,8	11,8	11,7	11,6
52	14,6	14,7	14,8	14,9	15,0	15,1	15,2	15,3	15,4	15,5	15,0	14,5	14,1	13,8	13,5	13,3	13,1	12,9	12,7	12,6	12,4	12,3	12,2	12,1	12,0	11,9	11,8	11,8	11,7	11,6
53	14,6	14,7	14,8	14,9	15,0	15,1	15,2	15,3	15,4	15,5	15,0	14,5	14,1	13,8	13,5	13,3	13,1	12,9	12,7	12,6	12,4	12,3	12,2	12,1	12,0	11,9	11,8	11,8	11,7	11,7
54	14,6	14,7	14,8	14,9	15,0	15,1	15,2	15,3	15,4	15,5	15,0	14,5	14,1	13,8	13,5	13,3	13,1	12,9	12,7	12,6	12,4	12,3	12,2	12,1	12,0	11,9	11,9	11,8	11,7	11,7
55	14,6	14,7	14,8	14,9	15,0	15,1	15,2	15,3	15,4	15,5	15,0	14,5	14,1	13,8	13,5	13,3	13,1	12,9	12,7	12,6	12,4	12,3	12,2	12,1	12,0	11,9	11,9	11,8	11,7	11,7
56	14,6	14,7	14,8	14,9	15,0	15,1	15,2	15,3	15,4	15,5	15,0	14,5	14,1	13,8	13,5	13,3	13,1	12,9	12,7	12,6	12,5	12,3	12,2	12,1	12,0	12,0	11,9	11,8	11,8	
57	14,6	14,7	14,8	14,9	15,0	15,1	15,2	15,3	15,4	15,5	15,0	14,5	14,2	13,8	13,6	13,3	13,1	12,9	12,7	12,6	12,5	12,3	12,2	12,1	12,1	12,0	11,9	11,8		
58	14,6	14,7	14,8	14,9	15,0	15,1	15,2	15,3	15,4	15,5	15,0	14,5	14,2	13,8	13,6	13,3	13,1	12,9	12,8	12,6	12,5	12,4	12,3	12,2	12,1	12,0	11,9			
59	14,6	14,7	14,8	14,9	15,0	15,1	15,2	15,3	15,4	15,5	15,0	14,5	14,2	13,8	13,6	13,3	13,1	12,9	12,8	12,6	12,5	12,4	12,3	12,2	12,1	12,0				
60	14,6	14,7	14,8	14,9	15,0	15,1	15,2	15,3	15,4	15,5	15,0	14,6	14,2	13,9	13,6	13,3	13,1	13,0	12,8	12,6	12,5	12,4	12,3	12,2	12,1	12,0				
61	14,6	14,7	14,8	14,9	15,0	15,1	15,2	15,3	15,4	15,5	15,0	14,6	14,2	13,9	13															

Tabella 5: Caricamenti garanzia complementare in caso di invalidità totale e permanente

Caricamenti espressi in misura percentuale (%) del premio (indicato in polizza) relativo alla sola garanzia qui considerata.
Sesso dell'Assicurato: maschio

E T A'	DURATA CONTRATTUALE																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
18	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,7	18,4	18,1	17,9	17,7	17,5	17,3	17,2	17,0	16,9	16,8	16,6	16,5	16,5	16,4	16,3	16,2
19	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,7	18,4	18,1	17,9	17,7	17,5	17,3	17,2	17,0	16,9	16,8	16,6	16,5	16,5	16,4	16,3	16,2
20	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,7	18,4	18,1	17,9	17,7	17,5	17,3	17,2	17,0	16,9	16,8	16,6	16,5	16,5	16,4	16,3	16,2
21	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,7	18,4	18,1	17,9	17,7	17,5	17,3	17,2	17,0	16,9	16,8	16,6	16,5	16,5	16,4	16,3	16,2
22	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,7	18,4	18,1	17,9	17,7	17,5	17,3	17,2	17,0	16,9	16,8	16,6	16,5	16,5	16,4	16,3	16,2
23	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,7	18,4	18,1	17,9	17,7	17,5	17,3	17,2	17,0	16,9	16,8	16,6	16,5	16,5	16,4	16,3	16,2
24	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,7	18,4	18,1	17,9	17,7	17,5	17,3	17,2	17,0	16,9	16,8	16,6	16,5	16,5	16,4	16,3	16,2
25	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,7	18,4	18,1	17,9	17,7	17,5	17,3	17,2	17,0	16,9	16,8	16,7	16,5	16,5	16,4	16,3	16,2
26	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,7	18,4	18,1	17,9	17,7	17,5	17,3	17,2	17,0	16,9	16,8	16,7	16,5	16,5	16,4	16,3	16,2
27	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,7	18,4	18,1	17,9	17,7	17,5	17,3	17,2	17,0	16,9	16,8	16,7	16,5	16,5	16,4	16,3	16,2
28	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,7	18,4	18,1	17,9	17,7	17,5	17,3	17,2	17,0	16,9	16,8	16,7	16,6	16,5	16,4	16,3	16,2
29	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,7	18,4	18,1	17,9	17,7	17,5	17,3	17,2	17,0	16,9	16,8	16,7	16,6	16,5	16,4	16,3	16,2
30	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,7	18,4	18,1	17,9	17,7	17,5	17,3	17,2	17,0	16,9	16,8	16,7	16,6	16,5	16,4	16,3	16,2
31	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,7	18,4	18,1	17,9	17,7	17,5	17,3	17,2	17,0	16,9	16,8	16,7	16,6	16,5	16,4	16,3	16,2
32	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,7	18,4	18,1	17,9	17,7	17,5	17,3	17,2	17,0	16,9	16,8	16,7	16,6	16,5	16,4	16,3	16,2
33	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,7	18,4	18,1	17,9	17,7	17,5	17,3	17,2	17,0	16,9	16,8	16,7	16,6	16,5	16,4	16,3	16,2
34	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,7	18,4	18,1	17,9	17,7	17,5	17,3	17,2	17,0	16,9	16,8	16,7	16,6	16,5	16,4	16,3	16,2
35	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,7	18,4	18,1	17,9	17,7	17,5	17,3	17,2	17,0	16,9	16,8	16,7	16,6	16,5	16,4	16,3	16,2
36	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,7	18,4	18,1	17,9	17,7	17,5	17,3	17,2	17,0	16,9	16,8	16,7	16,6	16,5	16,4	16,3	
37	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,7	18,4	18,1	17,9	17,7	17,5	17,3	17,2	17,0	16,9	16,8	16,7	16,6	16,5	16,4		
38	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,7	18,4	18,1	17,9	17,7	17,5	17,3	17,2	17,0	16,9	16,8	16,7	16,6	16,5			
39	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,7	18,4	18,1	17,9	17,7	17,5	17,3	17,2	17,0	16,9	16,8	16,7	16,6				
40	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,7	18,4	18,1	17,9	17,7	17,5	17,3	17,2	17,0	16,9	16,8	16,7					
41	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,7	18,4	18,1	17,9	17,7	17,5	17,3	17,2	17,0	16,9	16,8						
42	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,7	18,4	18,1	17,9	17,7	17,5	17,3	17,2	17,0	16,9							
43	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,7	18,4	18,1	17,9	17,7	17,5	17,3	17,2	17,0								
44	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,7	18,4	18,2	17,9	17,7	17,5	17,3	17,2									
45	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,7	18,4	18,2	17,9	17,7	17,5	17,3										
46	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,7	18,4	18,2	17,9	17,7	17,5											
47	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,7	18,4	18,2	17,9	17,7												
48	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,8	18,4	18,2	17,9													
49	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,8	18,4	18,2														
50	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,8	18,4															
51	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,8																
52	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,6	19,1																	
53	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,7	20,1	19,6																		
54	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,7	20,1																				
55	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,7	20,7																					
56	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,7	20,7																						
57	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,7	20,7																							
58	20,6	20,6	20,6	20,6	20,7																									
59	20,6	20,6	20,6	20,6																										
60	20,6	20,6	20,6																											

Tabella 6: Caricamenti garanzia complementare in caso di invalidità totale e permanente

Caricamenti espressi in misura percentuale (%) del premio (indicato in polizza) relativo alla sola garanzia qui considerata.
Sesso dell'Assicurato: **femmina**

T A'	DURATA CONTRATTUALE																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
18	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,7	18,4	18,1	17,9	17,7	17,5	17,3	17,1	17,0	16,9	16,8	16,6	16,5	16,4	16,4	16,3	16,2
19	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,7	18,4	18,1	17,9	17,7	17,5	17,3	17,1	17,0	16,9	16,8	16,6	16,5	16,4	16,4	16,3	16,2
20	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,7	18,4	18,1	17,9	17,7	17,5	17,3	17,1	17,0	16,9	16,8	16,6	16,5	16,4	16,4	16,3	16,2
21	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,7	18,4	18,1	17,9	17,7	17,5	17,3	17,1	17,0	16,9	16,8	16,6	16,5	16,4	16,4	16,3	16,2
22	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,7	18,4	18,1	17,9	17,7	17,5	17,3	17,1	17,0	16,9	16,8	16,6	16,5	16,4	16,4	16,3	16,2
23	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,7	18,4	18,1	17,9	17,7	17,5	17,3	17,1	17,0	16,9	16,8	16,6	16,5	16,4	16,4	16,3	16,2
24	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,7	18,4	18,1	17,9	17,7	17,5	17,3	17,1	17,0	16,9	16,8	16,6	16,5	16,4	16,4	16,3	16,2
25	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,7	18,4	18,1	17,9	17,7	17,5	17,3	17,1	17,0	16,9	16,8	16,6	16,5	16,5	16,4	16,3	16,2
26	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,7	18,4	18,1	17,9	17,7	17,5	17,3	17,1	17,0	16,9	16,8	16,6	16,5	16,5	16,4	16,3	16,2
27	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,7	18,4	18,1	17,9	17,7	17,5	17,3	17,1	17,0	16,9	16,8	16,6	16,5	16,5	16,4	16,3	16,2
28	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,7	18,4	18,1	17,9	17,7	17,5	17,3	17,1	17,0	16,9	16,8	16,6	16,5	16,5	16,4	16,3	16,2
29	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,7	18,4	18,1	17,9	17,7	17,5	17,3	17,1	17,0	16,9	16,8	16,6	16,5	16,5	16,4	16,3	16,2
30	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,7	18,4	18,1	17,9	17,7	17,5	17,3	17,1	17,0	16,9	16,8	16,6	16,5	16,5	16,4	16,3	16,2
31	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,7	18,4	18,1	17,9	17,7	17,5	17,3	17,1	17,0	16,9	16,8	16,6	16,5	16,5	16,4	16,3	16,2
32	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,7	18,4	18,1	17,9	17,7	17,5	17,3	17,2	17,0	16,9	16,8	16,6	16,5	16,5	16,4	16,3	16,2
33	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,7	18,4	18,1	17,9	17,7	17,5	17,3	17,2	17,0	16,9	16,8	16,6	16,5	16,5	16,4	16,3	16,2
34	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,7	18,4	18,1	17,9	17,7	17,5	17,3	17,2	17,0	16,9	16,8	16,7	16,5	16,5	16,4	16,3	16,2
35	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,7	18,4	18,1	17,9	17,7	17,5	17,3	17,2	17,0	16,9	16,8	16,7	16,6	16,5	16,4	16,3	16,2
36	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,7	18,4	18,1	17,9	17,7	17,5	17,3	17,2	17,0	16,9	16,8	16,7	16,6	16,5	16,4	16,3	
37	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,7	18,4	18,1	17,9	17,7	17,5	17,3	17,2	17,0	16,9	16,8	16,7	16,6	16,5	16,4		
38	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,7	18,4	18,1	17,9	17,7	17,5	17,3	17,2	17,0	16,9	16,8	16,7	16,6	16,5			
39	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,7	18,4	18,1	17,9	17,7	17,5	17,3	17,2	17,0	16,9	16,8	16,7	16,6				
40	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,7	18,4	18,1	17,9	17,7	17,5	17,3	17,2	17,0	16,9	16,8	16,7					
41	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,7	18,4	18,1	17,9	17,7	17,5	17,3	17,2	17,0	16,9	16,8						
42	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,7	18,4	18,1	17,9	17,7	17,5	17,3	17,2	17,0	16,9							
43	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,7	18,4	18,1	17,9	17,7	17,5	17,3	17,2	17,0								
44	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,7	18,4	18,1	17,9	17,7	17,5	17,3	17,2									
45	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,7	18,4	18,1	17,9	17,7	17,5	17,3										
46	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,7	18,4	18,1	17,9	17,7	17,5											
47	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,7	18,4	18,1	17,9	17,7												
48	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,7	18,4	18,2	17,9													
49	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,7	18,4	18,2														
50	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,7	18,4															
51	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,7																
52	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1																	
53	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5																		
54	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0																			
55	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6																			
56	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6																		
57	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6																	
58	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6																
59	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6															
60	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6														

Tabella 7: Caricamenti garanzia complementare in caso di malattia grave

Caricamenti espressi in misura percentuale (%) del premio (indicato in polizza) relativo alla sola garanzia qui considerata.
Sesso dell'Assicurato: **maschio**

E T À	DURATA CONTRATTUALE																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
18	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,7	18,4	18,1	17,9	17,7	17,5	17,3	17,2	17,0	16,9	16,8	16,7	16,6	16,5	16,4	16,3	16,2
19	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,7	18,4	18,1	17,9	17,7	17,5	17,3	17,2	17,0	16,9	16,8	16,7	16,6	16,5	16,4	16,3	16,2
20	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,7	18,4	18,1	17,9	17,7	17,5	17,3	17,2	17,0	16,9	16,8	16,7	16,6	16,5	16,4	16,3	16,2
21	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,7	18,4	18,1	17,9	17,7	17,5	17,3	17,2	17,0	16,9	16,8	16,7	16,6	16,5	16,4	16,3	16,2
22	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,7	18,4	18,1	17,9	17,7	17,5	17,3	17,2	17,0	16,9	16,8	16,7	16,6	16,5	16,4	16,3	16,2
23	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,7	18,4	18,1	17,9	17,7	17,5	17,3	17,2	17,0	16,9	16,8	16,7	16,6	16,5	16,4	16,3	16,2
24	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,7	18,4	18,1	17,9	17,7	17,5	17,3	17,2	17,0	16,9	16,8	16,7	16,6	16,5	16,4	16,3	16,2
25	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,7	18,4	18,1	17,9	17,7	17,5	17,3	17,2	17,0	16,9	16,8	16,7	16,6	16,5	16,4	16,3	16,2
26	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,7	18,4	18,1	17,9	17,7	17,5	17,3	17,2	17,0	16,9	16,8	16,7	16,6	16,5	16,4	16,3	16,2
27	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,7	18,4	18,1	17,9	17,7	17,5	17,3	17,2	17,0	16,9	16,8	16,7	16,6	16,5	16,4	16,3	16,2
28	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,7	18,4	18,1	17,9	17,7	17,5	17,3	17,2	17,0	16,9	16,8	16,7	16,6	16,5	16,4	16,3	16,2
29	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,7	18,4	18,1	17,9	17,7	17,5	17,3	17,2	17,0	16,9	16,8	16,7	16,6	16,5	16,4	16,3	16,2
30	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,7	18,4	18,2	17,9	17,7	17,5	17,3	17,2	17,0	16,9	16,8	16,7	16,6	16,5	16,4	16,3	16,2
31	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,7	18,4	18,2	17,9	17,7	17,5	17,3	17,2	17,0	16,9	16,8	16,7	16,6	16,5	16,4	16,3	16,3
32	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,7	18,4	18,2	17,9	17,7	17,5	17,3	17,2	17,0	16,9	16,8	16,7	16,6	16,5	16,4	16,3	16,3
33	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,7	18,4	18,2	17,9	17,7	17,5	17,3	17,2	17,0	16,9	16,8	16,7	16,6	16,5	16,4	16,3	16,3
34	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,7	18,4	18,2	17,9	17,7	17,5	17,3	17,2	17,0	16,9	16,8	16,7	16,6	16,5	16,4	16,3	16,3
35	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,8	18,4	18,2	17,9	17,7	17,5	17,3	17,2	17,1	16,9	16,8	16,7	16,6	16,5	16,4	16,3	16,3
36	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,8	18,4	18,2	17,9	17,7	17,5	17,4	17,2	17,1	16,9	16,8	16,7	16,6	16,5	16,4	16,4	
37	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,8	18,4	18,2	17,9	17,7	17,5	17,4	17,2	17,1	16,9	16,8	16,7	16,6	16,5	16,4		
38	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,8	18,5	18,2	17,9	17,7	17,5	17,4	17,2	17,1	16,9	16,8	16,7	16,6	16,5			
39	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,8	18,5	18,2	17,9	17,7	17,5	17,4	17,2	17,1	16,9	16,8	16,7	16,6				
40	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,1	19,6	19,1	18,8	18,5	18,2	17,9	17,7	17,5	17,4	17,2	17,1	17,0	16,8	16,7					
41	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,7	20,1	19,6	19,1	18,8	18,5	18,2	18,0	17,7	17,5	17,4	17,2	17,1	17,0	16,8						
42	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,7	20,1	19,6	19,1	18,8	18,5	18,2	18,0	17,7	17,6	17,4	17,2	17,1	17,0							
43	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,7	20,7	20,1	19,6	19,1	18,8	18,5	18,2	18,0	17,8	17,6	17,4	17,2	17,1								
44	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,7	20,7	20,1	19,6	19,2	18,8	18,5	18,2	18,0	17,8	17,6	17,4	17,3									
45	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,7	20,7	20,7	20,1	19,6	19,2	18,8	18,5	18,2	18,0	17,8	17,6	17,4										
46	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,7	20,7	20,7	20,1	19,6	19,2	18,8	18,5	18,2	18,0	17,8	17,6											
47	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,7	20,7	20,7	20,7	20,1	19,6	19,2	18,8	18,5	18,2	18,0	17,8												
48	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,7	20,7	20,7	20,7	20,1	19,6	19,2	18,8	18,5	18,3	18,0													
49	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,7	20,7	20,7	20,7	20,1	19,6	19,2	18,8	18,5	18,3														
50	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,1	19,6	19,2	18,9	18,5															
51	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,1	19,6	19,2	18,9																
52	20,6	20,6	20,6	20,6	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,1	19,7	19,2																	
53	20,6	20,6	20,6	20,6	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,8	20,2	19,7																		
54	20,6	20,6	20,6	20,6	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,8	20,2																			
55	20,6	20,6	20,6	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,8	20,8																				
56	20,6	20,6	20,6	20,7	20,7	20,7	20,7	20,8	20,8																					
57	20,6	20,6	20,6	20,7	20,7	20,7	20,7	20,8																						
58	20,6	20,6	20,6	20,7	20,7	20,7	20,8																							
59	20,6	20,6	20,6	20,7	20,7	20,7																								
60	20,6	20,6	20,7	20,7	20,7																									

Tabella 8: Caricamenti garanzia complementare in caso di malattia grave

Caricamenti espressi in misura percentuale (%) del premio (indicato in polizza) relativo alla sola garanzia qui considerata.
Sesso dell'Assicurato: **femmina**

E T À	DURATA CONTRATTUALE																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
18	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,7	18,4	18,1	17,9	17,7	17,5	17,3	17,2	17,0	16,9	16,8	16,7	16,6	16,5	16,4	16,3	16,2
19	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,7	18,4	18,1	17,9	17,7	17,5	17,3	17,2	17,0	16,9	16,8	16,7	16,6	16,5	16,4	16,3	16,2
20	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,7	18,4	18,1	17,9	17,7	17,5	17,3	17,2	17,0	16,9	16,8	16,7	16,6	16,5	16,4	16,3	16,2
21	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,7	18,4	18,1	17,9	17,7	17,5	17,3	17,2	17,0	16,9	16,8	16,7	16,6	16,5	16,4	16,3	16,2
22	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,7	18,4	18,1	17,9	17,7	17,5	17,3	17,2	17,0	16,9	16,8	16,7	16,6	16,5	16,4	16,3	16,2
23	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,7	18,4	18,1	17,9	17,7	17,5	17,3	17,2	17,0	16,9	16,8	16,7	16,6	16,5	16,4	16,3	16,2
24	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,7	18,4	18,1	17,9	17,7	17,5	17,3	17,2	17,0	16,9	16,8	16,7	16,6	16,5	16,4	16,3	16,2
25	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,7	18,4	18,1	17,9	17,7	17,5	17,3	17,2	17,0	16,9	16,8	16,7	16,6	16,5	16,4	16,3	16,2
26	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,7	18,4	18,1	17,9	17,7	17,5	17,3	17,2	17,0	16,9	16,8	16,7	16,6	16,5	16,4	16,3	16,2
27	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,7	18,4	18,2	17,9	17,7	17,5	17,3	17,2	17,0	16,9	16,8	16,7	16,6	16,5	16,4	16,3	16,2
28	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,7	18,4	18,2	17,9	17,7	17,5	17,3	17,2	17,0	16,9	16,8	16,7	16,6	16,5	16,4	16,3	16,2
29	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,7	18,4	18,2	17,9	17,7	17,5	17,3	17,2	17,0	16,9	16,8	16,7	16,6	16,5	16,4	16,3	16,3
30	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,7	18,4	18,2	17,9	17,7	17,5	17,3	17,2	17,0	16,9	16,8	16,7	16,6	16,5	16,4	16,3	16,3
31	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,7	18,4	18,2	17,9	17,7	17,5	17,3	17,2	17,0	16,9	16,8	16,7	16,6	16,5	16,4	16,3	16,3
32	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,8	18,4	18,2	17,9	17,7	17,5	17,3	17,2	17,0	16,9	16,8	16,7	16,6	16,5	16,4	16,3	16,3
33	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,8	18,4	18,2	17,9	17,7	17,5	17,4	17,2	17,1	16,9	16,8	16,7	16,6	16,5	16,4	16,3	16,3
34	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,8	18,4	18,2	17,9	17,7	17,5	17,4	17,2	17,1	16,9	16,8	16,7	16,6	16,5	16,4	16,4	16,3
35	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,8	18,4	18,2	17,9	17,7	17,5	17,4	17,2	17,1	16,9	16,8	16,7	16,6	16,5	16,4	16,4	16,3
36	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,8	18,5	18,2	17,9	17,7	17,5	17,4	17,2	17,1	16,9	16,8	16,7	16,6	16,5	16,4	16,4	
37	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,1	19,6	19,1	18,8	18,5	18,2	17,9	17,7	17,5	17,4	17,2	17,1	16,9	16,8	16,7	16,6	16,5	16,4		
38	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,7	20,1	19,6	19,1	18,8	18,5	18,2	18,0	17,7	17,5	17,4	17,2	17,1	17,0	16,8	16,7	16,6	16,5			
39	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,7	20,1	19,6	19,1	18,8	18,5	18,2	18,0	17,7	17,6	17,4	17,2	17,1	17,0	16,8	16,7	16,6				
40	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,7	20,7	20,1	19,6	19,1	18,8	18,5	18,2	18,0	17,7	17,6	17,4	17,2	17,1	17,0	16,8	16,7					
41	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,7	20,7	20,1	19,6	19,2	18,8	18,5	18,2	18,0	17,8	17,6	17,4	17,2	17,1	17,0	16,9						
42	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,7	20,7	20,7	20,1	19,6	19,2	18,8	18,5	18,2	18,0	17,8	17,6	17,4	17,2	17,1	17,0							
43	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,7	20,7	20,7	20,1	19,6	19,2	18,8	18,5	18,2	18,0	17,8	17,6	17,4	17,3	17,1								
44	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,7	20,7	20,7	20,7	20,1	19,6	19,2	18,8	18,5	18,2	18,0	17,8	17,6	17,4	17,3									
45	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,7	20,7	20,7	20,7	20,1	19,6	19,2	18,8	18,5	18,2	18,0	17,8	17,6	17,4										
46	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,7	20,7	20,7	20,7	20,1	19,6	19,2	18,8	18,5	18,2	18,0	17,8	17,6											
47	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,1	19,6	19,2	18,8	18,5	18,3	18,0	17,8												
48	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,1	19,6	19,2	18,8	18,5	18,3	18,0													
49	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,1	19,6	19,2	18,9	18,5	18,3														
50	20,6	20,6	20,6	20,6	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,1	19,6	19,2	18,9	18,6															
51	20,6	20,6	20,6	20,6	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,1	19,6	19,2	18,9																
52	20,6	20,6	20,6	20,6	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,2	19,7	19,2																	
53	20,6	20,6	20,6	20,6	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,8	20,2	19,7																		
54	20,6	20,6	20,6	20,6	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,8	20,2																			
55	20,6	20,6	20,6	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,8	20,8																				
56	20,6	20,6	20,6	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,8																					
57	20,6	20,6	20,6	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7																						
58	20,6	20,6	20,6	20,7	20,7	20,7	20,7																							
59	20,6	20,6	20,6	20,7	20,7																									
60	20,6	20,6	20,6	20,7																										

Tabella 9: Caricamenti garanzia complementare in caso di invalidità totale e permanente e di malattia grave

Caricamenti espressi in misura percentuale (%) del premio (indicato in polizza) relativo alla sola garanzia qui considerata.
Sesso dell'Assicurato: maschio

E T À	DURATA CONTRATTUALE																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
18	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,7	18,4	18,1	17,9	17,7	17,5	17,3	17,2	17,0	16,9	16,8	16,7	16,6	16,5	16,4	16,3	16,2
19	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,7	18,4	18,1	17,9	17,7	17,5	17,3	17,2	17,0	16,9	16,8	16,7	16,6	16,5	16,4	16,3	16,2
20	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,7	18,4	18,1	17,9	17,7	17,5	17,3	17,2	17,0	16,9	16,8	16,7	16,6	16,5	16,4	16,3	16,2
21	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,7	18,4	18,1	17,9	17,7	17,5	17,3	17,2	17,0	16,9	16,8	16,7	16,6	16,5	16,4	16,3	16,2
22	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,7	18,4	18,1	17,9	17,7	17,5	17,3	17,2	17,0	16,9	16,8	16,7	16,6	16,5	16,4	16,3	16,2
23	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,7	18,4	18,1	17,9	17,7	17,5	17,3	17,2	17,0	16,9	16,8	16,7	16,6	16,5	16,4	16,3	16,2
24	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,7	18,4	18,1	17,9	17,7	17,5	17,3	17,2	17,0	16,9	16,8	16,7	16,6	16,5	16,4	16,3	16,2
25	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,7	18,4	18,2	17,9	17,7	17,5	17,3	17,2	17,0	16,9	16,8	16,7	16,6	16,5	16,4	16,3	16,2
26	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,7	18,4	18,2	17,9	17,7	17,5	17,3	17,2	17,0	16,9	16,8	16,7	16,6	16,5	16,4	16,3	16,2
27	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,7	18,4	18,2	17,9	17,7	17,5	17,3	17,2	17,0	16,9	16,8	16,7	16,6	16,5	16,4	16,3	16,2
28	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,7	18,4	18,2	17,9	17,7	17,5	17,3	17,2	17,0	16,9	16,8	16,7	16,6	16,5	16,4	16,3	16,3
29	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,7	18,4	18,2	17,9	17,7	17,5	17,3	17,2	17,0	16,9	16,8	16,7	16,6	16,5	16,4	16,3	16,3
30	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,7	18,4	18,2	17,9	17,7	17,5	17,3	17,2	17,0	16,9	16,8	16,7	16,6	16,5	16,4	16,3	16,3
31	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,7	18,4	18,2	17,9	17,7	17,5	17,3	17,2	17,0	16,9	16,8	16,7	16,6	16,5	16,4	16,3	16,3
32	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,8	18,4	18,2	17,9	17,7	17,5	17,3	17,2	17,1	16,9	16,8	16,7	16,6	16,5	16,4	16,3	16,3
33	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,8	18,4	18,2	17,9	17,7	17,5	17,4	17,2	17,1	16,9	16,8	16,7	16,6	16,5	16,4	16,4	16,3
34	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,8	18,4	18,2	17,9	17,7	17,5	17,4	17,2	17,1	16,9	16,8	16,7	16,6	16,5	16,4	16,4	16,3
35	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,8	18,5	18,2	17,9	17,7	17,5	17,4	17,2	17,1	16,9	16,8	16,7	16,6	16,5	16,4	16,4	16,3
36	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,8	18,5	18,2	17,9	17,7	17,5	17,4	17,2	17,1	16,9	16,8	16,7	16,6	16,5	16,5	16,4	
37	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,1	19,6	19,1	18,8	18,5	18,2	17,9	17,7	17,5	17,4	17,2	17,1	17,0	16,8	16,7	16,6	16,5	16,5		
38	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,7	20,1	19,6	19,1	18,8	18,5	18,2	18,0	17,7	17,5	17,4	17,2	17,1	17,0	16,8	16,7	16,6	16,6			
39	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,7	20,1	19,6	19,1	18,8	18,5	18,2	18,0	17,7	17,6	17,4	17,2	17,1	17,0	16,9	16,7	16,7				
40	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,7	20,7	20,1	19,6	19,1	18,8	18,5	18,2	18,0	17,8	17,6	17,4	17,2	17,1	17,0	16,9	16,8					
41	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,7	20,7	20,1	19,6	19,2	18,8	18,5	18,2	18,0	17,8	17,6	17,4	17,2	17,1	17,0	16,9						
42	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,7	20,7	20,7	20,1	19,6	19,2	18,8	18,5	18,2	18,0	17,8	17,6	17,4	17,3	17,1	17,0							
43	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,7	20,7	20,7	20,1	19,6	19,2	18,8	18,5	18,2	18,0	17,8	17,6	17,4	17,3	17,1								
44	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,7	20,7	20,7	20,7	20,1	19,6	19,2	18,8	18,5	18,2	18,0	17,8	17,6	17,4	17,3									
45	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,7	20,7	20,7	20,7	20,1	19,6	19,2	18,8	18,5	18,2	18,0	17,8	17,6	17,4										
46	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,7	20,7	20,7	20,7	20,1	19,6	19,2	18,8	18,5	18,3	18,0	17,8	17,6											
47	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,1	19,6	19,2	18,8	18,5	18,3	18,0	17,8												
48	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,1	19,6	19,2	18,9	18,6	18,3	18,1													
49	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,1	19,6	19,2	18,9	18,6	18,3														
50	20,6	20,6	20,6	20,6	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,2	19,7	19,3	18,9	18,6															
51	20,6	20,6	20,6	20,6	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,8	20,2	19,7	19,3	18,9																
52	20,6	20,6	20,6	20,6	20,7	20,7	20,7	20,7	20,8	20,8	20,2	19,7	19,3																	
53	20,6	20,6	20,6	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,8	20,8	20,2	19,7																		
54	20,6	20,6	20,6	20,7	20,7	20,7	20,7	20,8	20,8	20,8	20,2																			
55	20,6	20,6	20,6	20,7	20,7	20,7	20,8	20,8	20,8	20,9																				
56	20,6	20,6	20,6	20,7	20,7	20,7	20,8	20,8	20,8																					
57	20,6	20,6	20,7	20,7	20,7	20,7	20,8	20,8																						
58	20,6	20,6	20,7	20,7	20,7	20,8	20,8																							
59	20,6	20,6	20,7	20,7	20,7	20,8																								
60	20,6	20,6	20,7	20,7	20,8																									

Tabella 10: Caricamenti garanzia complementare in caso di invalidità totale e permanente e di malattia grave

Caricamenti espressi in misura percentuale (%) del premio (indicato in polizza) relativo alla sola garanzia qui considerata.
Sesso dell'Assicurato: **femmina**

E T À	DURATA CONTRATTUALE																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
18	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,7	18,4	18,1	17,9	17,7	17,5	17,3	17,2	17,0	16,9	16,8	16,7	16,6	16,5	16,4	16,3	16,2
19	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,7	18,4	18,1	17,9	17,7	17,5	17,3	17,2	17,0	16,9	16,8	16,7	16,6	16,5	16,4	16,3	16,2
20	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,7	18,4	18,1	17,9	17,7	17,5	17,3	17,2	17,0	16,9	16,8	16,7	16,6	16,5	16,4	16,3	16,2
21	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,7	18,4	18,1	17,9	17,7	17,5	17,3	17,2	17,0	16,9	16,8	16,7	16,6	16,5	16,4	16,3	16,2
22	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,7	18,4	18,1	17,9	17,7	17,5	17,3	17,2	17,0	16,9	16,8	16,7	16,6	16,5	16,4	16,3	16,2
23	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,7	18,4	18,1	17,9	17,7	17,5	17,3	17,2	17,0	16,9	16,8	16,7	16,6	16,5	16,4	16,3	16,2
24	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,7	18,4	18,1	17,9	17,7	17,5	17,3	17,2	17,0	16,9	16,8	16,7	16,6	16,5	16,4	16,3	16,2
25	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,7	18,4	18,1	17,9	17,7	17,5	17,3	17,2	17,0	16,9	16,8	16,7	16,6	16,5	16,4	16,3	16,2
26	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,7	18,4	18,2	17,9	17,7	17,5	17,3	17,2	17,0	16,9	16,8	16,7	16,6	16,5	16,4	16,3	16,2
27	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,7	18,4	18,2	17,9	17,7	17,5	17,3	17,2	17,0	16,9	16,8	16,7	16,6	16,5	16,4	16,3	16,3
28	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,7	18,4	18,2	17,9	17,7	17,5	17,3	17,2	17,0	16,9	16,8	16,7	16,6	16,5	16,4	16,3	16,3
29	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,7	18,4	18,2	17,9	17,7	17,5	17,3	17,2	17,0	16,9	16,8	16,7	16,6	16,5	16,4	16,3	16,3
30	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,7	18,4	18,2	17,9	17,7	17,5	17,3	17,2	17,0	16,9	16,8	16,7	16,6	16,5	16,4	16,3	16,3
31	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,8	18,4	18,2	17,9	17,7	17,5	17,3	17,2	17,1	16,9	16,8	16,7	16,6	16,5	16,4	16,3	16,3
32	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,8	18,4	18,2	17,9	17,7	17,5	17,4	17,2	17,1	16,9	16,8	16,7	16,6	16,5	16,4	16,4	16,3
33	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,8	18,4	18,2	17,9	17,7	17,5	17,4	17,2	17,1	16,9	16,8	16,7	16,6	16,5	16,4	16,4	16,3
34	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,5	19,1	18,8	18,5	18,2	17,9	17,7	17,5	17,4	17,2	17,1	16,9	16,8	16,7	16,6	16,5	16,4	16,4	16,3
35	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,0	19,6	19,1	18,8	18,5	18,2	17,9	17,7	17,5	17,4	17,2	17,1	16,9	16,8	16,7	16,6	16,5	16,4	16,4	16,3
36	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,7	20,1	19,6	19,1	18,8	18,5	18,2	17,9	17,7	17,5	17,4	17,2	17,1	17,0	16,8	16,7	16,6	16,5	16,5	16,4	
37	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,7	20,1	19,6	19,1	18,8	18,5	18,2	18,0	17,7	17,6	17,4	17,2	17,1	17,0	16,8	16,7	16,6	16,5	16,5		
38	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,7	20,7	20,1	19,6	19,1	18,8	18,5	18,2	18,0	17,7	17,6	17,4	17,2	17,1	17,0	16,8	16,7	16,6	16,6			
39	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,7	20,7	20,1	19,6	19,1	18,8	18,5	18,2	18,0	17,8	17,6	17,4	17,2	17,1	17,0	16,9	16,8	16,7				
40	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,7	20,7	20,7	20,1	19,6	19,2	18,8	18,5	18,2	18,0	17,8	17,6	17,4	17,2	17,1	17,0	16,9	16,8					
41	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,7	20,7	20,7	20,1	19,6	19,2	18,8	18,5	18,2	18,0	17,8	17,6	17,4	17,3	17,1	17,0	16,9						
42	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,7	20,7	20,7	20,7	20,1	19,6	19,2	18,8	18,5	18,2	18,0	17,8	17,6	17,4	17,3	17,1	17,0							
43	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,7	20,7	20,7	20,7	20,1	19,6	19,2	18,8	18,5	18,2	18,0	17,8	17,6	17,4	17,3	17,1								
44	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,7	20,7	20,7	20,7	20,1	19,6	19,2	18,8	18,5	18,2	18,0	17,8	17,6	17,4	17,3									
45	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,1	19,6	19,2	18,8	18,5	18,3	18,0	17,8	17,6	17,4										
46	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,1	19,6	19,2	18,8	18,5	18,3	18,0	17,8	17,6											
47	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,1	19,6	19,2	18,9	18,5	18,3	18,0	17,8												
48	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,1	19,6	19,2	18,9	18,6	18,3	18,0													
49	20,6	20,6	20,6	20,6	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,1	19,7	19,2	18,9	18,6	18,3														
50	20,6	20,6	20,6	20,6	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,8	20,2	19,7	19,2	18,9	18,6															
51	20,6	20,6	20,6	20,6	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,8	20,2	19,7	19,3	18,9																
52	20,6	20,6	20,6	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,8	20,8	20,2	19,7	19,3																	
53	20,6	20,6	20,6	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,8	20,8	20,2	19,7																		
54	20,6	20,6	20,6	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,8	20,8	20,2																			
55	20,6	20,6	20,6	20,7	20,7	20,7	20,7	20,8	20,8	20,8																				
56	20,6	20,6	20,6	20,7	20,7	20,7	20,7	20,8	20,8																					
57	20,6	20,6	20,6	20,7	20,7	20,7	20,8	20,8																						
58	20,6	20,6	20,6	20,7	20,7	20,7	20,8																							
59	20,6	20,6	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7																							
60	20,6	20,6	20,7	20,7	20,7																									

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

Helvetia Compagnia Italo Svizzera d'Assicurazioni sulla Vita S.p.A.

Sede Legale e Direzione Generale

Via G.B.Cassinis, 21 – 20139 Milano – Tel. 025351.1 (20 linee) Fax 02537289-025351352

e-mail: direzione.vita@helvetia.it - www.helvetia.it

Capitale Sociale Euro 13.416.000 interamente versato

Numero di iscrizione del Registro Imprese di Milano,

Codice Fiscale e Partita IVA 08575280154 - R.E.A. n° 1237091

Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 1.00068

Iscr. Albo Gruppi Ass. n° d'ord. 031

Società soggetta alla Direzione ed al Coordinamento della

Helvetia Compagnia Svizzera d' Assicurazioni SA

Società con unico Socio

Impresa autorizzata. con D.M. n. 17266 del 2/11/87 pubbl. su G.U. n. 263 del 10/11/1987





HELVETIA OMNIA

Contratto di assicurazione temporanea in caso di decesso
a capitale e premio annuo costanti (**Tariffa 552/553**)
con garanzie complementari abbinabili.

CONDIZIONI CONTRATTUALI

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Sommario

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

Il presente contratto è disciplinato dalle:

- **CONDIZIONI CONTRATTUALI DELLA GARANZIA PRINCIPALE IN CASO DI DECESSO (Tariffa 552/553);**
inoltre, se richiamate in polizza, dalle:
 - **CONDIZIONI SPECIALI** per il caso di “selezione medica preferenziale”;
 - **CONDIZIONI PARTICOLARI** per la clausola di carenza settennale per decesso dovuto ad infezione da HIV;
- **CONDIZIONI CONTRATTUALI DELLA GARANZIA COMPLEMENTARE IN CASO DI INVALIDITÀ TOTALE E PERMANENTE**, laddove prestata;
- **CONDIZIONI CONTRATTUALI DELLA GARANZIA COMPLEMENTARE IN CASO DI MALATTIA GRAVE**, laddove prestata;
- **CONDIZIONI CONTRATTUALI DELLA GARANZIA COMPLEMENTARE DI ESONERO PAGAMENTO PREMI**, abbinata automaticamente laddove sia prestata almeno una delle due garanzie complementari sopra richiamate;

infine dalle:

- **NORME DI LEGGE**, per quanto non espressamente disciplinato.

Garanzia principale in caso di decesso

Art. 1 – Prestazione assicurata

In base al presente contratto la Società garantisce, in caso di decesso dell'Assicurato, prima della scadenza contrattuale, il pagamento ai Beneficiari designati di un importo pari al capitale assicurato, indicato in polizza.

Qualora il presente contratto sia corredato dalla garanzia complementare in caso di invalidità totale e permanente e/o dalla garanzia complementare in caso di malattia grave e la Società provveda alla liquidazione della relativa prestazione assicurata prevista dalle rispettive Condizioni contrattuali, corrispondendo l'anticipazione del capitale assicurato nella misura prescelta dal Contraente, resta inteso che il capitale assicurato in caso di decesso indicato in polizza, per effetto dell'anticipazione, si riduce automaticamente dell'importo liquidato.

In caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla scadenza contrattuale, non è prevista alcuna prestazione a carico della Società, salvo quanto previsto dalle Condizioni contrattuali della garanzia complementare in caso di invalidità totale e permanente e/o dalle Condizioni contrattuali della garanzia complementare in caso di malattia grave, ed i premi pagati restano acquisiti dalla Società stessa.

Art. 2 – Premio

La prestazione assicurata di cui all'articolo 1 è garantita previo pagamento alla Società, da parte del Contraente, di un premio da versarsi in via anticipata ed alle scadenze pattuite.

Il premio relativo alla garanzia principale in caso di decesso dell'Assicurato viene determinato dalla Società in base all'applicazione di due diverse tariffe (tariffa 552 e tariffa 553), entrambe articolate distintamente per maschi e femmine.

L'accesso alla tariffa 553 (agevolata rispetto alla tariffa 552) è subordinata alla condizione che ricorrano congiuntamente le condizioni riportate nelle Condizioni Speciali per il caso di selezione medica "preferenziale".

Il pagamento del premio viene effettuato all'atto della conclusione del contratto e per tutta la durata prevista ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza.

In alternativa al pagamento del premio con periodicità annuale, il Contraente può scegliere una frequenza di pagamento semestrale, quadrimestrale, trimestrale, bimestrale o mensile. In tal caso, fermo restando che il premio relativo al primo anno è sempre dovuto per intero, il pagamento del premio, gravato da interessi di frazionamento, viene effettuato rispettivamente ad ogni ricorrenza semestrale, quadrimestrale, trimestrale, bimestrale o mensile della data di decorrenza.

Il pagamento dei premi avviene presso l'Intermediario a cui è assegnato il contratto, tramite:

- assegno non trasferibile intestato all'Intermediario;
- bonifico bancario sul conto corrente dell'Intermediario;
- bollettino postale sul conto corrente dell'Intermediario;
- carta di debito o credito se accettata dall'Intermediario;

fermo restando che le relative spese gravano direttamente sul Contraente.

Per importi di premio superiori ad Euro 250.000 il bonifico deve essere effettuato direttamente a favore di Helvetia Vita S.p.A. presso Intesa Sanpaolo Filiale 30, 20139 Milano - Corso Lodi, 102 sul conto corrente bancario avente codice IBAN IT26 F030 6912 7111 0000 0008 137, inserendo come causale il numero di polizza con cognome e nome del Contraente ed il nome del prodotto.

In caso il prodotto sia collocato a mezzo di fattispecie contrattuali qualificabili come contratti di appalto pubblico di servizi in base al Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs n. 163/2006), la Società assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche, impegnandosi ad effettuare ogni transazione inerente il contratto stesso attraverso il conto corrente dedicato avente codice IBAN IT82 T030 6912 7111 0000 0006 779.

A richiesta del Contraente, i premi successivi a quello di perfezionamento possono essere corrisposti anche tramite R.I.D. (rimessa interbancaria diretta), attivabile mediante compilazione di apposita modulistica fornita dalla Società, fermo restando che - nel caso sia stata scelta una periodicità di pagamento mensile o bimestrale - il R.I.D. sarà attivo rispettivamente a partire dalla terza o dalla quarta ricorrenza mensile della data di decorrenza.

È escluso il pagamento del premio in contanti o con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Resta inteso che un versamento di somme parziali non costituisce pagamento di premio.

Nel caso in cui, prima della scadenza contrattuale, si verifichi il decesso dell'Assicurato, non è più dovuto alcun premio da parte del Contraente.

Il Contraente è inoltre esonerato dal pagamento del premio, in caso di liquidazione della prestazione assicurata prevista rispettivamente dalla garanzia complementare in caso di invalidità totale e permanente o dalla garanzia complementare in caso di malattia grave, laddove prestate.

Art. 3 – Conclusione del contratto

Il contratto si intende concluso all'atto del perfezionamento della polizza, vale a dire nel momento in cui vengono apposte sulla polizza le firme della Società e del Contraente (nonché dell'Assicurato - se persona diversa dal Contraente) e quest'ultimo provvede contestualmente al pagamento del premio.

Art. 4 – Clausola di ripensamento

Dopo la conclusione del contratto ed entro il termine di trenta giorni dalla stessa, il Contraente può esercitare il diritto di recesso dal contratto.

Per l'esercizio del diritto di recesso il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Società con lettera raccomandata A/R indirizzata a: Helvetia Vita S.p.A. - Operations - Canale HV - Via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano (Italia), contenente gli elementi identificativi del contratto.

Il recesso ha l'effetto di liberare il Contraente e la Società da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24 del giorno di spedizione della lettera raccomandata, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa.

La Società entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, previa restituzione dell'originale di polizza e delle eventuali appendici, rimborserà al Contraente il premio unico da questi corrisposto al netto delle eventuali imposte e delle spese sostenute per l'emissione del contratto pari ad **Euro 25,00**, con il limite del premio versato.

La Società si riserva inoltre di recuperare:

- **la parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto;**
- **le spese effettivamente sostenute per la visita medica e gli ulteriori accertamenti sanitari.**

Art. 5 – Entrata in vigore

A condizione che sia intervenuta la conclusione del contratto, la prestazione assicurata di cui all'articolo 1 è operante dalle ore 24 del giorno indicato sulla polizza quale data di decorrenza.

Art. 6 – Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete.

In caso di dichiarazioni inesatte o incomplete, la Società si riserva di valutare se la verità sia stata alterata o taciuta per malafede, colpa grave o negligenza, applicando le conseguenti disposizioni di Legge. **L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, della prestazione assicurata.**

Art. 7 – Esclusioni

La prestazione assicurata di cui all'articolo 1 è garantita qualunque possa essere la causa del decesso dell'Assicurato, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato stesso.

È escluso dalla garanzia il decesso causato da:

- **dolo del Contraente o dei Beneficiari;**
- **partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;**
- **partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano;**
- **incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;**
- **suicidio, se avviene nei primi due anni dalla data di decorrenza del contratto o, trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dall'eventuale riattivazione del contratto;**

- patologie derivanti da abuso d'alcool;
- uso non terapeutico di sostanze stupefacenti, allucinogeni, psicofarmaci e sostanze psicotrope.

È inoltre escluso dalla garanzia, salvo diversa valutazione della Società da effettuarsi prima della conclusione del contratto ed attestata da specifica clausola riportata in polizza o in apposita appendice, a fronte di un'eventuale applicazione di uno specifico sovrappremio, il decesso causato da:

- pratica delle seguenti professioni: operatore di qualunque settore merceologico che, anche occasionalmente, entri in contatto con prodotti e/o sostanze pericolose (esplosivi, corrosive, infiammabili, tossiche, nocive); operatore di qualunque settore merceologico che, anche occasionalmente, risulti esposto a radiazioni di qualunque genere; pilota o membro dell'equipaggio di velivoli; sommozzatore o palombaro; addetto alla guida di mezzi subacquei; minatore o addetto a scavi in profondità, sia terrestri che marini e/o lacustri; addetto delle forze armate, se impiegato in missioni all'estero;
- pratica delle seguenti attività sportive: sport aerei in genere (incluso il volo con ultraleggeri, deltaplani e parapendio), paracadutismo, bungee jumping, pugilato, speleologia, immersioni subacquee non in apnea, alpinismo di grado superiore al terzo secondo la scala francese, automobilismo, motociclismo, motonautica, salto dal trampolino con sci o idrosci e sport estremi in genere.

In tutti i suddetti casi, la Società si impegna a corrispondere ai Beneficiari designati dal Contraente il solo importo della riserva matematica calcolato al momento del decesso.

Resta inoltre inteso che la Società si riserva di valutare le attività lavorative e/o sportive svolte, anche saltuariamente, dall'Assicurato e dichiarate prima della conclusione del contratto:

- includendo le medesime nella garanzia, a fronte di un'eventuale applicazione di uno specifico sovrappremio aggiuntivo, risultante da specifica clausola riportata in polizza o in apposita appendice, o in alternativa,
- escludendo dalla garanzia il decesso causato dalla pratica di tali attività, risultante da specifica clausola riportata in polizza o in apposita appendice.

Art. 8 – Mancato pagamento del premio

Il mancato pagamento del premio, trascorsi trenta giorni dalla data in cui lo stesso avrebbe dovuto essere effettuato, determina la sospensione della prestazione assicurata di cui all'articolo 1. Trascorsi dodici mesi dalla data in cui il pagamento del premio avrebbe dovuto essere effettuato, senza che vi sia stata riattivazione, il contratto è risolto. In tal caso nulla è dovuto da parte della Società.

Art. 9 – Ripresa del pagamento del premio: riattivazione

Entro sei mesi dalla data in cui il pagamento del premio avrebbe dovuto essere effettuato, in corrispondenza ad una delle scadenze pattuite, il Contraente ha facoltà di riattivare il contratto, a condizione che l'Assicurato sia in vita, riprendendo il pagamento del premio, previo pagamento di tutti i premi arretrati aumentati degli interessi legali.

Trascorsi sei mesi dalla data in cui il pagamento del premio avrebbe dovuto essere effettuato, la riattivazione può avvenire solo previa accettazione espressa della Società, che può richiedere all'Assicurato nuovi accertamenti sanitari e decidere circa la riattivazione tenendo conto del loro esito.

La riattivazione del contratto, effettuata nei termini e secondo le modalità di cui sopra, ripristina la prestazione assicurata di cui all'articolo 1, con effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento dell'importo dovuto. Trascorsi dodici mesi dalla data in cui il pagamento del premio avrebbe dovuto essere effettuato, il contratto non può più essere riattivato. In assenza di riattivazione il contratto è risolto e nulla è dovuto da parte della Società.

Art. 10 – Cessione, pegno e vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le prestazioni assicurate. Tali atti diventano efficaci solo nel momento in cui la Società ne faccia

annotazione sul contratto o su apposita appendice di variazione, che diviene parte integrante del contratto.

Art. 11 – Beneficiari

Ai sensi dell'Art. 1920 del Codice Civile, i Beneficiari acquistano, per effetto della designazione, un diritto proprio nei confronti della Società. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario. Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione dei Beneficiari non può tuttavia essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo il decesso del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

Nei primi due casi le operazioni di pegno o vincolo del contratto richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari. Sono comunque salve le previsioni di cui all'Art. 1922 del Codice Civile. La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere effettuate mediante comunicazione scritta, sottoscritta in originale dal Contraente, alla Società o mediante testamento.

Art. 12 – Pagamento della Società

Ai fini del pagamento della prestazione assicurata da parte della Società devono essere preventivamente consegnati alla stessa o all'Agenzia competente, unitamente alla richiesta scritta di liquidazione, i documenti di seguito indicati:

- certificato di decesso dell'Assicurato in originale, rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice;
- certificato medico attestante la causa del decesso;
- atto di notorietà redatto dinanzi al Notaio o presso il Tribunale, sul quale viene indicato:
 - se il Contraente ha lasciato o meno testamento (solo qualora il Contraente stesso coincida con l'Assicurato). In caso di esistenza di testamento, deve esserne inviata copia autenticata e l'atto di notorietà deve riportarne gli estremi precisando altresì che detto testamento è l'ultimo da ritenersi valido ed evidenziando quali sono gli eredi testamentari, loro età e capacità di agire;
 - quali sono gli eredi legittimi, loro età e capacità di agire (solo qualora gli eredi legittimi siano i Beneficiari in caso di decesso designati);
- fotocopia di un valido documento di identità dei Beneficiari, nonché del relativo codice fiscale;
- qualora i Beneficiari risultino minorenni o incapaci, decreto del Giudice Tutelare in originale o in copia autenticata contenente l'autorizzazione in capo al legale rappresentante dei minorenni o incapaci a riscuotere la somma dovuta con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all'eventuale reimpiego della somma stessa.

Peraltro, in presenza di particolari esigenze istruttorie ed al fine di integrare le risultanze già acquisite, la Società si riserva di richiedere ulteriori documenti in relazione alle circostanze in cui si è verificato il decesso dell'Assicurato, quali ad esempio:

- relazione del medico curante redatta su apposito modulo ovvero, se vi è stato ricovero in ospedale, copia integrale della cartella clinica, completa di anamnesi, relativa al primo ricovero subito dall'Assicurato;
- in caso di decesso conseguente ad infortunio, omicidio o suicidio, copia di un articolo di giornale (se disponibile) che riporti le circostanze dell'accaduto, e – appena possibile – copia del verbale dell'Autorità Giudiziaria che ha effettuato gli accertamenti.

La Società si riserva inoltre la facoltà di richiedere agli aventi diritto la restituzione dell'originale di polizza di spettanza del Contraente.

Resta inteso che le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Società provvede alla liquidazione dell'importo dovuto entro trenta giorni dalla data di ricevimento di tutta la documentazione sopra indicata presso la propria sede, ovvero dalla data di ricevimento presso l'Agenzia interessata, se anteriore.

Decorso il termine dei trenta giorni sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto. Gli interessi sono calcolati, nella misura degli interessi legali in vigore, a partire dal giorno in cui la Società o l'Agenzia è entrata in possesso della documentazione completa.

Art. 13 – Tasse e imposte

Le tasse e le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente, dei Beneficiari o degli aventi diritto.

Art. 14 – Procedimento di mediazione e foro competente

Ai sensi del D.Lgs n. 28/2010 e successive disposizioni, le controversie relative al presente contratto devono essere preliminarmente sottoposte a procedimento di mediazione innanzi ad Organismi di Mediazione iscritti in apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. In seguito alla definitiva conclusione del procedimento di mediazione, le Parti potranno utilmente adire l'Autorità Giudiziaria competente per la risoluzione delle controversie derivanti dal presente contratto, la quale viene individuata in quella del luogo di residenza o di domicilio del Contraente o dei soggetti che intendono far valere i diritti derivanti dal contratto.

Art. 15 – Non pignorabilità e non sequestrabilità delle prestazioni assicurate

Ai sensi dell'Art. 1923 del Codice Civile, le somme dovute dalla Società in virtù dei contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.

Sono salve, rispetto al premio pagato, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all'imputazione e alla riduzione delle donazioni (Art. 1923, comma 2 del Codice Civile).



Condizioni Speciali – “Selezione medica preferenziale”

Art. 16 Condizioni Speciali - “Selezione medica preferenziale”

Il presente contratto prevede che il premio da corrispondersi alla Società a fronte della prestazione assicurata relativa alla garanzia principale in caso di decesso dell'Assicurato venga determinato in misura agevolata rispetto alla tariffazione standard, laddove ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- il questionario sullo stile di vita, la visita medica e gli ulteriori accertamenti ai quali è sottoposto l'Assicurato non evidenzino elementi di aggravamento del rischio sanitario, sportivo e/o professionale, tali da non consentire la determinazione del premio in misura agevolata;
- l'Assicurato risulti non-fumatore, come di seguito definito;
- l'indice di massa corporea e la pressione arteriosa dell'Assicurato non eccedano i limiti indicati nelle tabelle sotto riportate, determinati in funzione dell'età.

Indice di Massa corporea (*) dell'Assicurato	Fascia di età dell'Assicurato	Limiti
	fino a 40 anni (esclusi)	da 20 a 24,99
	da 40 anni	da 20 a 26,99

(*) ottenibile dividendo il peso dell'Assicurato (espresso in chilogrammi) per l'altezza (espressa in metri) al quadrato

Pressione arteriosa (**) dell'Assicurato	Fascia di età dell'Assicurato	Limiti
	fino a 40 anni (esclusi)	130 / 80
	da 40 anni	135 / 85

(**) pari al rapporto tra la massima sistolica e la massima diastolica

Ai fini dell'accertamento delle suddette condizioni, si considerano validi unicamente i valori (incluso l'Indice di Massa corporea) rilevati in occasione della visita medica, propedeutica all'assunzione del rischio.

Definizione di non-fumatore

Ai fini dell'applicazione delle suddette Condizioni Speciali, si intende per non-fumatore l'Assicurato che non abbia mai fumato (sigarette, sigari, pipa o altro) ovvero che non fumi da almeno cinque anni dalla data di conclusione del contratto.

Lo stato di non-fumatore dell'Assicurato deve essere dichiarato prima della conclusione del contratto ed è attestato mediante apposita dichiarazione, riportata in polizza, sottoscritta dal Contraente e dall'Assicurato, se persona diversa.

In caso di dichiarazione inesatta circa lo stato di non-fumatore dell'Assicurato, la Società si riserva di valutare, in caso di decesso dell'Assicurato, se l'inesatta dichiarazione sia dovuta a malafede, colpa grave o negligenza, applicando le conseguenti disposizioni di Legge ed, in particolare, procedendo, in caso di negligenza, ad una riduzione del capitale assicurato in misura proporzionale alla differenza fra il premio pattuito ed il premio che sarebbe stato applicato qualora non fosse stato dichiarato lo stato di non-fumatore dell'Assicurato.

Modifica dello stato di non-fumatore

Qualora nel corso della durata contrattuale l'Assicurato dichiaratosi non-fumatore modifichi il proprio stato di non-fumatore, iniziando a fumare (sigarette, sigari, pipa o altro), il Contraente è tenuto, unitamente all'Assicurato, se persona diversa, ad informarne immediatamente la Società mediante comunicazione scritta. La Società si riserva di rideterminare il premio pattuito, che sarà dovuto a partire dalla ricorrenza annuale del contratto successiva al ricevimento della comunicazione di modifica dello stato di non-fumatore dell'Assicurato. In caso di mancata comunicazione della modifica dello stato di non-fumatore dell'Assicurato, la Società si riserva di valutare, in caso di decesso dell'Assicurato, se l'omissione sia dovuta a malafede, colpa grave o negligenza, applicando le conseguenti disposizioni di Legge ed, in particolare, procedendo, in caso di negligenza, ad una riduzione del capitale assicurato nella misura sopra stabilita.


Condizioni Particolari

Art. 17 Condizioni Particolari

Clausola di carenza settennale per decesso dovuto ad infezione da HIV

(per il caso in cui l'Assicurato, nonostante l'esplicita richiesta della Società, non intenda sottoporsi al test HIV e/o non abbia fornito test HIV con esito negativo)

Dal momento che l'Assicurato non ha aderito alla richiesta della Società di eseguire gli esami clinici necessari per l'accertamento dell'eventuale stato di malattia da HIV o di sieropositività, a parziale deroga delle Condizioni contrattuali, rimane convenuto che qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi sette anni dalla data di conclusione del contratto e sia dovuto ad infezione da HIV, ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato non sarà pagato ed in suo luogo verrà corrisposto un importo pari alla riserva matematica calcolata al momento del decesso.



Garanzia complementare in caso di invalidità totale e permanente

Art. 18 – Prestazione assicurata

In abbinamento alla prestazione assicurata relativa alla garanzia principale in caso di decesso, la Società garantisce, in caso di invalidità totale e permanente dell'Assicurato manifestatasi prima della scadenza contrattuale, il pagamento ai Beneficiari designati di un importo che, su scelta del Contraente, può essere pari alternativamente al 25% o al 50% del capitale assicurato della garanzia principale.

La liquidazione di detto importo non può in ogni caso eccedere l'ammontare di Euro 250.000 e costituisce una forma di anticipazione del capitale assicurato della garanzia principale che, per effetto dell'anticipazione, si riduce automaticamente dell'importo liquidato.

In caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla scadenza contrattuale senza che si sia manifestata alcuna invalidità totale e permanente, non è prevista alcuna prestazione a carico della Società ed i premi pagati restano acquisiti dalla Società stessa.

In caso di decesso dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale, la suddetta garanzia complementare decade automaticamente ed i premi pagati per la medesima restano acquisiti dalla Società.

Parimenti, la suddetta garanzia complementare decade automaticamente ed i premi pagati per la medesima restano acquisiti dalla Società, laddove venga prestata contemporaneamente la garanzia complementare in caso di malattia grave e per la stessa venga liquidata la prestazione pattuita.

Art. 19 – Premio

La prestazione assicurata di cui all'articolo 18 è garantita previo pagamento alla Società, da parte del Contraente, di un premio, comprensivo delle imposte, da versarsi in via anticipata ed alle scadenze pattuite.

Il pagamento del premio viene effettuato, congiuntamente al pagamento del premio della garanzia principale in caso di decesso, all'atto della conclusione del contratto e per tutta la durata contrattuale con la medesima periodicità di pagamento stabilita per il premio relativo alla garanzia principale.

Il premio relativo al primo anno è dovuto per intero.

In caso di esonero dal pagamento del premio della garanzia principale, per effetto della relativa garanzia complementare, anche il premio relativo alla presente garanzia complementare non è più dovuto.

Art. 20 – Mancato pagamento del premio e riattivazione

Il mancato pagamento del premio relativo alla presente garanzia complementare, trascorsi trenta giorni dalla data in cui lo stesso avrebbe dovuto essere effettuato, determina la sospensione della prestazione assicurata di cui all'articolo 18.

Entro sei mesi dalla data in cui il pagamento del premio avrebbe dovuto essere effettuato, in corrispondenza ad una delle scadenze pattuite, il Contraente ha facoltà di riattivare la garanzia, a condizione che l'Assicurato sia in vita e che allo stesso non sia stata diagnosticata una invalidità totale e permanente, riprendendo il pagamento del premio, previo pagamento di tutti i premi arretrati aumentati degli interessi legali.

Trascorsi sei mesi dalla data in cui il pagamento del premio avrebbe dovuto essere effettuato, la riattivazione può avvenire solo previa accettazione espressa della Società, che può richiedere all'Assicurato nuovi accertamenti sanitari e decidere circa la riattivazione tenendo conto del loro esito.

La riattivazione, effettuata nei termini e secondo le modalità di cui sopra, ripristina la prestazione assicurata di cui all'articolo 18, con effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento dell'importo dovuto.

Trascorsi dodici mesi dalla data in cui il pagamento del premio avrebbe dovuto essere effettuato, senza che vi sia stata riattivazione, la garanzia si estingue. In tal caso nulla è dovuto dalla Società.

Il mancato pagamento del premio relativo alla presente garanzia complementare non determina la decadenza delle restanti garanzie attivate sul contratto, a condizione che il relativo premio venga regolarmente corrisposto.

Art. 21 – Definizione di invalidità totale e permanente

Per invalidità totale e permanente si intende la perdita totale e permanente della capacità di svolgere una qualsiasi attività lavorativa (capacità lavorativa generica), indipendentemente da quella effettivamente svolta dall'Assicurato, sempreché il grado di invalidità risulti pari o superiore al 66%.

L'invalidità totale e permanente deve essere stata causata, indipendentemente dalla volontà dell'Assicurato, da una malattia organica o da un infortunio che risultino oggettivamente accertabili.

Per la determinazione del grado di invalidità, resta inteso che la Società adotterà le percentuali riportate nella Tabella INAIL, di cui all'allegato 1 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche.

Art. 22 – Esclusioni

La prestazione assicurata di cui all'articolo 18 non operano se l'invalidità totale e permanente è stata causata da:

- malattie preesistenti alla data di decorrenza del contratto o che siano espressione o conseguenza di situazioni patologiche insorte anteriormente a tale data;
- infortuni occorsi anteriormente alla data di decorrenza del contratto.

Sono altresì esclusi dalla garanzia i casi di invalidità totale e permanente causati da:

- dolo del Contraente o dei Beneficiari;
- dolo, atti dolosi o qualsiasi atto intenzionale dell'Assicurato che induca pregiudizi fisici;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano;
- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- tentato suicidio;
- patologie derivanti da abuso d'alcool;
- uso non terapeutico di sostanze stupefacenti, allucinogeni, psicofarmaci e sostanze psicotrope;
- guida di veicoli e natanti a motore per i quali l'Assicurato non sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni in vigore, salvo il caso di patente scaduta da non più di sei mesi;
- sindrome d'immunodeficienza acquisita (AIDS) o altre patologie ad essa collegate;
- volontario rifiuto di osservare prescrizioni mediche;
- trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, accelerazione di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- malattie del sistema nervoso, disturbi mentali e comportamentali.

Restano comunque esclusi dalla garanzia, salvo diversa valutazione della Società da effettuarsi prima della conclusione del contratto ed attestata da specifica clausola riportata in polizza o in apposita appendice, a fronte di un'eventuale applicazione di uno specifico sovrappremio, i casi di invalidità totale e permanente causati da:

- pratica delle seguenti professioni: operatore di qualunque settore merceologico che, anche occasionalmente, entri in contatto con prodotti e/o sostanze pericolose (esplosivi, corrosive, infiammabili, tossiche, nocive); operatore di qualunque settore merceologico che, anche occasionalmente, risulti esposto a radiazioni di qualunque genere; pilota o membro dell'equipaggio di velivoli; sommozzatore o palombaro; addetto alla guida di mezzi subacquei; minatore o addetto a scavi in profondità, sia terrestri che marini e/o lacustri; addetto delle forze armate, se impiegato in missioni all'estero;
- pratica delle seguenti attività sportive: sport aerei in genere (incluso il volo con ultraleggeri, deltaplani e parapendio), paracadutismo, bungee jumping, pugilato, speleologia, immersioni subacquee non in apnea, alpinismo di grado superiore al terzo

secondo la scala francese, automobilismo, motociclismo, motonautica, salto dal trampolino con sci o idrosci e sport estremi in genere.

Resta inoltre inteso che la Società si riserva di valutare le attività lavorative e/o sportive svolte, anche saltuariamente, dall'Assicurato e dichiarate prima della conclusione del contratto:

- includendo le medesime nella garanzia, a fronte di un'eventuale applicazione di uno specifico sovrappremio aggiuntivo, risultante da specifica clausola riportata in polizza o in apposita appendice, o, in alternativa,
- escludendo dalla garanzia l'invalidità totale e permanente causata dalla pratica di tali attività, risultante da specifica clausola riportata in polizza o in apposita appendice.

Art. 23 – Denuncia dell'invalidità e obblighi conseguenti

Al manifestarsi della malattia o al verificarsi dell'infortunio che, secondo parere medico, comporti una invalidità permanente, il Contraente o l'Assicurato devono darne avviso scritto alla Società entro quindici giorni dalla data di insorgenza della malattia o di accadimento dell'infortunio, ovvero dal momento in cui i medesimi o i propri aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione assicurata di cui all'articolo 18.

La denuncia deve essere corredata da adeguata certificazione medica (copia di esami specialistici, copia integrale di tutte le cartelle cliniche relative agli eventuali ricoveri subiti, ecc.) relativa alla natura, decorso, conseguenze della malattia o dell'infortunio e allo stato di invalidità permanente derivante dalla malattia o dall'infortunio.

Per il solo caso di infortunio la denuncia deve altresì contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'infortunio, nonché delle cause che lo hanno determinato.

La Società si riserva la facoltà di sottoporre l'Assicurato ad eventuali ulteriori accertamenti sanitari e controlli medici, mentre quest'ultimo si impegna a fornire alla Società ogni possibile informazione a completamento della documentazione già acquisita, nonché ad inviare, per tutta la durata del periodo di cura e sino a quando la situazione non è stabilizzata, i certificati medici sul decorso della malattia o dell'infortunio.

Il Contraente e/o gli aventi diritto sono tenuti a dare immediata comunicazione alla Società dell'eventuale successivo decesso dell'Assicurato.

Art. 24 – Accertamento dell'invalidità totale permanente

L'accertamento dell'invalidità totale e permanente spetta alla Società ed è concordato direttamente da quest'ultima - o da un perito appositamente incaricato - con il Contraente o con persona da questi designata.

La valutazione dell'invalidità totale e permanente viene effettuata, secondo i criteri di cui agli articoli 25 e 26, non appena vi sia il consolidamento dei postumi invalidanti derivanti dalla malattia o dall'infortunio e comunque dopo che sia trascorso un periodo convenzionale massimo di sei mesi, a partire dalla data di ricevimento della denuncia.

Al termine di tale periodo convenzionale la Società avvia la fase di accertamento dell'invalidità totale e permanente, che dovrà concludersi entro un arco temporale massimo di tre mesi.

In caso di controversia, sulla natura della malattia o dell'infortunio, sulle conseguenze degli stessi o sul grado dell'invalidità permanente, la Società ed il Contraente hanno facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più arbitri da nominarsi con apposito atto.

Resta inteso che l'arbitrato si svolgerà nella località in cui ha sede l'Istituto di Medicina Legale più vicino all'Assicurato.

Fino a quando lo stato di invalidità totale permanente non sia stato accertato, il Contraente è tenuto al pagamento del premio di cui all'articolo 19, nonché al premio della garanzia principale in caso di decesso.

Una volta accertato lo stato di invalidità, la Società si impegna a restituire al Contraente un importo pari ai premi pagati successivamente alla data della denuncia, al netto delle imposte.

L'accertamento dell'invalidità effettuato anche successivamente alla scadenza contrattuale non fa venir meno la prestazione assicurata di cui all'articolo 18, a condizione che l'invalidità totale e permanente sia dovuta a malattie insorte o ad infortuni occorsi entro la scadenza contrattuale.

Art. 25 – Criteri di valutazione dell'invalidità da malattia

La Società valuta le conseguenze dirette ed esclusive dell'invalidità derivante da malattia, senza riguardo al maggior pregiudizio riconducibile a situazioni patologiche o infermità preesistenti alla data di decorrenza del contratto e/o a menomazioni o difetti fisici congeniti dell'Assicurato.

Resta inoltre inteso che, nel caso in cui l'Assicurato non intenda sottoporsi ad un adeguato trattamento terapeutico che - a giudizio della Società - possa modificare positivamente lo stato di invalidità, la valutazione di quest'ultima viene effettuata sulla base dei postumi di invalidità permanente che sarebbero residuati se l'Assicurato stesso si fosse sottoposto a detto trattamento terapeutico e, dunque, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalla mancata attuazione del trattamento medesimo.

Art. 26 – Criteri di valutazione dell'invalidità da infortunio

La Società valuta le conseguenze dirette ed esclusive dell'invalidità derivante da infortunio, senza riguardo al maggior pregiudizio riconducibile a situazioni patologiche o infermità preesistenti alla data di decorrenza del contratto e/o a menomazioni o difetti fisici congeniti dell'Assicurato. Agli effetti dell'invalidità permanente sono considerate dunque le sole conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, il grado dell'invalidità permanente, ai fini della operatività della prestazione assicurata di cui all'articolo 18, viene diminuito tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive la Società procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell'eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi.

Qualora l'infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, la Società procederà alla valutazione dell'invalidità con criteri aritmetici fino a raggiungere, come massimo, il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell'arto stesso. La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale d'invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione.

Art. 27 – Pagamenti della Società

Ai fini del pagamento della prestazione assicurata da parte della Società devono essere preventivamente consegnati alla stessa o all'Agenzia competente, unitamente alla richiesta scritta di liquidazione, i documenti di seguito indicati:

- fotocopia di un valido documento di identità dei Beneficiari, nonché del relativo codice fiscale;
- documentazione medica ai fini dell'accertamento dell'invalidità totale e permanente, quale prevista dal precedente articolo 23;
- qualora i Beneficiari risultino minorenni o incapaci, decreto del Giudice Tutelare in originale o in copia autenticata contenente l'autorizzazione in capo al legale rappresentante dei minorenni o incapaci a riscuotere la somma dovuta con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all'eventuale reimpiego della somma stessa.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Società provvede alla liquidazione dell'importo dovuto entro un termine di trenta giorni. Decorso il termine dei trenta giorni sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto. Gli interessi sono calcolati, nella misura degli interessi legali in vigore, a partire dal giorno in cui la Società ha concordato l'accertamento dell'invalidità totale e permanente.

Art. 28 – Estinzione della garanzia

La presente garanzia complementare si estingue:

- alla scadenza contrattuale;
- in caso di mancato pagamento del premio, trascorsi dodici mesi senza che vi sia stata la ripresa del pagamento del premio stesso;
- in caso di decesso dell'Assicurato;
- a seguito della liquidazione della prestazione assicurata di cui all'articolo 18 ovvero, laddove prestata la garanzia complementare in caso di malattia grave, a seguito della liquidazione della prestazione assicurata prevista da quest'ultima.

Art. 29 – Rinvio

Per quanto concerne la disciplina di:

- conclusione del contratto;
- ripensamento;
- entrata in vigore;
- dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato;
- Beneficiari;
- tasse e imposte;
- procedimento di mediazione e foro competente;

si rinvia al contenuto degli omonimi articoli delle Condizioni contrattuali della garanzia principale in caso di decesso, fatta salva la facoltà del Contraente di designare, limitatamente alla presente garanzia complementare, Beneficiari diversi da quelli designati per la garanzia principale.

Garanzia complementare in caso di malattia grave

Art. 30 – Prestazione assicurata

In abbinamento alla prestazione assicurata relativa alla garanzia principale in caso di decesso, la Società garantisce, nel caso in cui venga diagnosticata all'Assicurato una malattia grave prima della scadenza contrattuale, il pagamento ai Beneficiari designati di un importo che, su scelta del Contraente, può essere pari alternativamente al 25% o al 50% del capitale assicurato della garanzia principale.

La liquidazione di detto importo non può in ogni caso eccedere l'ammontare di Euro 250.000 e costituisce una forma di anticipazione del capitale assicurato della garanzia principale che, per effetto dell'anticipazione, si riduce automaticamente dell'importo liquidato.

In caso di decesso dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale, la suddetta garanzia complementare decade automaticamente ed i premi pagati per la medesima restano acquisiti dalla Società.

Parimenti, la suddetta garanzia complementare decade automaticamente ed i premi pagati per la medesima restano acquisiti dalla Società, laddove venga prestata contemporaneamente la garanzia complementare in caso di invalidità totale e permanente e per la stessa venga liquidata la prestazione pattuita.

In caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla scadenza contrattuale senza che si sia stata diagnosticata alcuna malattia grave, non è prevista alcuna prestazione a carico della Società ed i premi pagati restano acquisiti dalla Società stessa.

Art. 31 – Premio

La prestazione assicurata di cui all'articolo 30 è garantita previo pagamento alla Società, da parte del Contraente, di un premio, comprensivo delle imposte, da versarsi in via anticipata ed alle scadenze pattuite.

Il pagamento del premio viene effettuato, congiuntamente al pagamento del premio della garanzia principale in caso di decesso, all'atto della conclusione del contratto e per tutta la durata contrattuale con la medesima periodicità di pagamento stabilita per il premio relativo alla garanzia principale.

Il premio relativo al primo anno è dovuto per intero.

In caso di esonero dal pagamento del premio della garanzia principale, per effetto della relativa garanzia complementare, anche il premio relativo alla presente garanzia complementare non è più dovuto.

Art. 32 – Mancato pagamento del premio e riattivazione

Il mancato pagamento del premio relativo alla presente garanzia complementare, trascorsi trenta giorni dalla data in cui lo stesso avrebbe dovuto essere effettuato, determina la sospensione della prestazione assicurata di cui all'articolo 30.

Entro sei mesi dalla data in cui il pagamento del premio avrebbe dovuto essere effettuato, in corrispondenza ad una delle scadenze pattuite, il Contraente ha facoltà di riattivare la garanzia, a condizione che l'Assicurato sia in vita e che allo stesso non sia stata diagnosticata una malattia grave, riprendendo il pagamento del premio, previo pagamento di tutti i premi arretrati aumentati degli interessi legali.

Trascorsi sei mesi dalla data in cui il pagamento del premio avrebbe dovuto essere effettuato, la riattivazione può avvenire solo previa accettazione espressa della Società, che può richiedere all'Assicurato nuovi accertamenti sanitari e decidere circa la riattivazione tenendo conto del loro esito.

La riattivazione, effettuata nei termini e secondo le modalità di cui sopra, ripristina la prestazione assicurata di cui all'articolo 30, con effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento dell'importo dovuto. Trascorsi dodici mesi dalla data in cui il pagamento del premio avrebbe dovuto essere effettuato, senza che vi sia stata riattivazione, la garanzia si estingue. In tal caso nulla è dovuto dalla Società.

Il mancato pagamento del premio relativo alla presente garanzia complementare non determina la decadenza delle restanti garanzie attivate sul contratto, a condizione che il relativo premio venga regolarmente corrisposto.

Art. 33 – Modifica del premio a seguito di scostamenti delle basi statistiche o deviazioni nell'andamento del portafoglio

Trascorsi cinque anni dalla data di decorrenza del contratto, la Società si riserva la facoltà di modificare l'importo del premio, di cui al precedente articolo 31, in ragione di scostamenti significativi nelle rilevazioni statistiche o nella diagnostica in materia di malattie gravi, quali mutate dall'esperienza, rispetto alle basi statistiche ed alla definizione di malattia grave utilizzate per la determinazione del premio stesso, od ancora in ragione di deviazioni rilevanti nell'effettivo andamento del portafoglio in essere presso la Società stessa.

In relazione a quanto sopra, la Società comunicherà al Contraente il nuovo importo del premio con un preavviso di almeno sei mesi rispetto all'anniversario della data di decorrenza del contratto a partire dal quale il nuovo premio sarà dovuto.

Qualora il Contraente non voglia provvedere al pagamento del nuovo importo del premio fissato dalla Società, quest'ultima procederà in via automatica al ricalcolo della prestazione assicurata della garanzia principale in caso di decesso, da cui si determina il nuovo ammontare della prestazione assicurata relativa alla presente garanzia complementare (sulla base della percentuale di anticipazione prescelta dal Contraente), dandone comunicazione al Contraente stesso.

Resta inteso che, a seguito del ricalcolo della prestazione assicurata stessa, l'importo di questa ultima si intenderà rettificato, rispetto a quello indicato in polizza, e corrisponderà al nuovo importo comunicato dalla Società con effetto dall'anniversario della data di decorrenza del contratto immediatamente successivo.

Rimane fermo l'obbligo per il Contraente di provvedere al pagamento del premio nella misura precedentemente pattuita.

Successivamente alla prima modifica, la facoltà della Società di modificare nuovamente l'importo del premio, alle condizioni sopra stabilite, è da intendersi esercitabile ad intervalli non inferiori a cinque anni.

Art. 34 – Definizione di malattia grave

Per malattia grave s'intende una delle seguenti patologie:

- **cancro;**
- **ictus;**
- **infarto miocardico;**

per le quali, ai fini della presente garanzia, valgono le definizioni di seguito riportate.

Cancro: tumore maligno caratterizzato dalla crescita incontrollata e dalla diffusione di cellule maligne con invasione e distruzione del tessuto normale.

La patologia include leucemia, linfoma, mieloma multiplo e la malattia di Hodgkin.

Il cancro richiede l'intervento chirurgico, la radioterapia o la chemioterapia.

Anche il cancro terminale, che può essere trattato solamente mediante terapia palliativa, è incluso nella presente garanzia.

Diversamente, sono escluse le seguenti tipologie di cancro:

- tutti i tumori che siano istologicamente descritti come benigni, premaligni o non invasivi;
- qualsiasi lesione descritta come carcinoma in situ;
- qualsiasi forma di cancro in presenza del virus da immunodeficienza acquisita (HIV);
- tutti i tumori della pelle ad eccezione del melanoma maligno;
- tutti i tumori prostatici classificati con un punteggio Gleason uguale o inferiore a 6 o istologicamente descritti dalla classificazione TNM sesta edizione del 2002 come stadio inferiore rispetto a T2N0M0 o stadio equivalente descritto da altro sistema di valutazione;
- policitemia rubra vera;
- trombocitemia essenziale;
- melanomi che all'esame istologico presentino un livello di Clark inferiore al III o inferiore a 1.0 mm secondo Breslow;
- tumori della tiroide in stadio precoce che misurino meno di 1 cm di diametro e istologicamente descritti come T1 dalla AJCC sesta edizione della classificazione TNM, in assenza di metastasi;
- leucemia linfocitica cronica (LLC) inferiore allo stadio RAI 3;

- tumori precoci e localizzati della vescica istologicamente descritti come stadio Ta dalla AJCC sesta edizione della classificazione TNM o equivalente in assenza di metastasi;
- tutti i tumori che sono recidivi o metastasi di tumori diagnosticati durante i primi sei mesi dalla data di decorrenza del contratto.

Ai fini dell'operatività della presente garanzia, è necessario che la diagnosi del cancro sia confermata da prova istologica di malignità da parte di uno specialista oncologo o anatomopatologo, supportata da una valida relazione medica della patologia esistente.

Ictus: accidente cerebrovascolare insorto successivamente alla data di decorrenza del contratto, che produca la morte irreversibile del tessuto del cervello a causa di un'emorragia cerebrale, embolia cerebrale, trombosi cerebrale o emorragia subaracnoidea.

La suddetta patologia deve contribuire ad un significativo indebolimento della funzione neurologica riscontrabile attraverso chiare ed evidenti anomalie delle funzioni sensoriali e/o motorie all'esame obiettivo, eseguito da un neurologo, dopo almeno tre mesi dalla data d'insorgenza della patologia medesima.

La diagnosi dovrà essere, altresì, confermata da esami strumentali quali R.M.N. (risonanza magnetica nucleare) o T.A.C. (tomografia assiale computerizzata) o da un esame del liquido cerebro-spinale.

Sono escluse dalla garanzia le seguenti forme patologiche:

- attacco ischemico transitorio (T.I.A.);
- danni cerebrali a causa di infortunio, infezione virale o batterica, vasculite, malattia infiammatoria demielinizzante, emicrania;
- disturbi vascolari che coinvolgano gli occhi, compresa la necrosi del nervo ottico o della retina;
- disturbi ischemici del sistema vestibolare;
- ictus silente asintomatico riscontrato solo su R.M.N. o T.A.C..

Infarto miocardico: necrosi di una parte del muscolo cardiaco risultante da insufficiente apporto di sangue alla regione interessata, non dipendente da patologie pregresse rispetto alla data di decorrenza del contratto.

La diagnosi deve essere sostenuta da tutti e tre i seguenti criteri e deve attestare che trattasi di infarto miocardico acuto non riconducibile ad eventi precedenti la data di decorrenza del contratto:

- sintomatologia clinicamente costante di infarto miocardico acuto;
- nuove alterazioni elettrocardiografiche di ischemia;
- tipico aumento dei "markers" biochimici cardiaci.

Sono escluse dalla garanzia le seguenti forme patologiche:

- scompenso cardiaco;
- collasso cardiaco;
- dolore toracico non cardiaco;
- angina e angina instabile;
- miocardite, pericardite e lesione traumatica miocardica.

Resta inoltre inteso che laddove l'infarto si verifichi entro un periodo di 14 giorni da un qualsiasi intervento sulle arterie coronarie (ad esempio, fra gli altri, angioplastica coronarica o bypass coronarico), la patologia sarà inclusa nella presente garanzia solo a condizione che vi sia stato lo sviluppo di nuove onde Q risultanti da elettrocardiogramma o nuove alterazioni permanenti alla motilità delle pareti cardiache riscontrabile su imaging cardiaco 30 giorni dopo la procedura coronarica.

Art. 35 – Limitazioni della garanzia

La prestazione assicurata di cui all'articolo 30 non opera nel caso in cui il cancro insorga o venga diagnosticato durante i primi sei mesi dalla data di decorrenza del contratto o dal momento della riattivazione della presente garanzia.

In tal caso la garanzia si estingue e la Società si impegna a corrispondere, in luogo della prestazione assicurata di cui all'articolo 30, un importo pari alla riserva matematica calcolata al momento della diagnosi di cancro.

Art. 36 – Esclusioni

La prestazione assicurata di cui all'articolo 30 non operano se la malattia grave era stata già diagnosticata anteriormente alla data di decorrenza del contratto.

Sono altresì esclusi dalla garanzia i casi di malattia grave che insorgono in seguito a:

- dolo del Contraente o dei Beneficiari;
- dolo, atti dolosi o qualsiasi atto intenzionale dell'Assicurato che induca pregiudizi fisici;
- patologie derivanti da abuso d'alcool;
- uso non terapeutico di sostanze stupefacenti, allucinogeni, psicofarmaci e sostanze psicotrope;
- sindrome d'immunodeficienza acquisita (AIDS) o altre patologie ad essa collegate;
- volontario rifiuto di osservare prescrizioni mediche;
- trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, accelerazione di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.).

Restano comunque esclusi dalla garanzia, salvo diversa valutazione della Società da effettuarsi prima della conclusione del contratto ed attestata da specifica clausola riportata in polizza o in apposita appendice, a fronte di un'eventuale applicazione di uno specifico sovrappremio, i casi di malattia grave causati da:

- pratica delle seguenti professioni: operatore di qualunque settore merceologico che, anche occasionalmente, entri in contatto con prodotti e/o sostanze pericolose (esplosivi, corrosive, infiammabili, tossiche, nocive); operatore di qualunque settore merceologico che, anche occasionalmente, risulti esposto a radiazioni di qualunque genere; pilota o membro dell'equipaggio di velivoli; sommozzatore o palombaro; addetto alla guida di mezzi subacquei; minatore o addetto a scavi in profondità, sia terrestri che marini e/o lacustri; addetto delle forze armate, se impiegato in missioni all'estero;
- pratica delle seguenti attività sportive: sport aerei in genere (incluso il volo con ultraleggeri, deltaplani o parapendio), paracadutismo, bungee jumping, pugilato, speleologia, immersioni subacquee non in apnea, alpinismo di grado superiore al terzo secondo la scala francese.

Resta inoltre inteso che la Società si riserva di valutare le attività lavorative e/o sportive svolte, anche saltuariamente, dall'Assicurato e dichiarate prima della conclusione del contratto:

- includendo le medesime nella garanzia, a fronte di un'eventuale applicazione di uno specifico sovrappremio aggiuntivo, risultante da specifica clausola riportata in polizza o in apposita appendice, o, in alternativa,
- escludendo dalla garanzia la malattia grave causata dalla pratica di tali attività, risultante da specifica clausola riportata in polizza o in apposita appendice.

Art. 37 – Denuncia dell'insorgenza della malattia grave e obblighi conseguenti

Nel caso in cui venga diagnosticata all'Assicurato una malattia grave, il Contraente o l'Assicurato devono darne avviso scritto alla Società, a mezzo lettera raccomandata, allegando la documentazione necessaria alla verifica dello stato di salute dell'Assicurato.

Tale documentazione dovrà comprendere un certificato medico attestante la natura della malattia e l'epoca di insorgenza (data di diagnosi).

La denuncia deve essere effettuata entro quindici giorni dall'epoca di insorgenza (data di diagnosi) della malattia grave o dal momento in cui il Contraente o l'Assicurato ne abbia avuto la possibilità. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione assicurata di cui all'articolo 30.

Resta inteso che, al fine di consentire alla Società la verifica della diagnosi della malattia grave, l'Assicurato dovrà:

- fornire alla Società una relazione scritta del medico che ha certificato la diagnosi della malattia grave, corredata dall'ulteriore documentazione, indicata al precedente articolo 34, in relazione alla malattia grave diagnosticata;

- sottoporsi agli eventuali ulteriori accertamenti sanitari e controlli medici disposti dalla Società stessa, nonché produrre copia della cartella clinica completa;
- fornire alla società ogni possibile informazione necessaria alla valutazione delle proprie condizioni di salute.

Fino a quando lo stato di malattia grave non sia stato accertato dalla Società, il Contraente è tenuto al pagamento del premio di cui all'articolo 31, nonché al premio della garanzia principale in caso di decesso.

Una volta accertata la diagnosi di malattia grave, la Società si impegna a restituire al Contraente un importo pari agli eventuali premi pagati successivamente alla data della denuncia.

La verifica da parte della Società della diagnosi della malattia grave effettuata anche successivamente alla scadenza contrattuale non fa venir meno la prestazione assicurata di cui all'articolo 30, a condizione che la malattia grave sia stata diagnosticata entro la scadenza contrattuale.

Art. 38 – Pagamenti della Società

Ai fini del pagamento della prestazione assicurata da parte della Società devono essere preventivamente consegnati alla stessa o all'Agenzia competente, unitamente alla richiesta scritta di liquidazione, i documenti di seguito indicati:

- fotocopia di un valido documento di identità dei Beneficiari, nonché del relativo codice fiscale;
- documentazione attestante la diagnosi della malattia grave, quale prevista dall'articolo 37;
- qualora i Beneficiari risultino minorenni o incapaci, decreto del Giudice Tutelare in originale o in copia autenticata contenente l'autorizzazione in capo al legale rappresentante dei minorenni o incapaci a riscuotere la somma dovuta con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all'eventuale reimpiego della somma stessa.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Società provvede alla liquidazione dell'importo dovuto entro trenta giorni dalla data di ricevimento di tutta la documentazione sopra indicata presso la propria sede, ovvero dalla data di ricevimento presso l'Agenzia interessata, se anteriore.

Decorso il termine dei trenta giorni sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto.

Gli interessi sono calcolati, nella misura degli interessi legali in vigore, a partire dal giorno in cui la Società o l'Agenzia è entrata in possesso della documentazione completa.

Art. 39 – Estinzione della garanzia

La presente garanzia complementare si estingue:

- alla scadenza contrattuale;
- in caso di mancato pagamento del premio, trascorsi dodici mesi senza che vi sia stata la ripresa del pagamento del premio stesso;
- in caso di decesso dell'Assicurato;
- a seguito della liquidazione della prestazione assicurata di cui all'articolo 30 ovvero, laddove prestata la garanzia complementare in caso di invalidità totale e permanente, a seguito della liquidazione della prestazione assicurata prevista da quest'ultima.

Art. 40 – Rinvio

Per quanto concerne la disciplina di:

- conclusione del contratto;
- ripensamento;
- entrata in vigore;
- dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato;
- Beneficiari;
- tasse e imposte;
- procedimento di mediazione e foro competente;

si rinvia al contenuto degli omonimi articoli delle Condizioni contrattuali della garanzia principale in caso di decesso, fatta salva la facoltà del Contraente di designare, limitatamente alla presente garanzia complementare, Beneficiari diversi da quelli designati per la garanzia principale.

Garanzia complementare di esonero pagamento premi

Art. 41 – Prestazione assicurata

In caso di liquidazione della prestazione pattuita rispettivamente per la garanzia complementare in caso di invalidità totale e permanente o per la garanzia complementare in caso di malattia grave, la Società esonera il Contraente dal pagamento del premio relativo alla garanzia principale in caso di decesso, a partire dalla data di accertamento dell'invalidità totale e permanente o della malattia grave.

Si precisa che la presente garanzia complementare è prestata solamente in abbinamento ad almeno una delle altre garanzie complementari previste dal contratto (garanzia complementare in caso di invalidità totale e permanente e/o garanzia complementare in caso di malattia grave).

Art. 42 – Premio

La prestazione assicurata di cui all'articolo 41 è garantita previo pagamento alla Società, da parte del Contraente, di un premio, comprensivo delle imposte, da versarsi in via anticipata ed alle scadenze pattuite.

Il pagamento del premio viene effettuato, congiuntamente al pagamento del premio della garanzia principale in caso di decesso e dei premi delle altre garanzie complementari prestate, all'atto della conclusione del contratto e per tutta la durata contrattuale, ma non oltre l'accertamento dell'invalidità totale e permanente o della malattia grave, ai sensi delle Condizioni contrattuali delle rispettive garanzie complementari, con la medesima periodicità di pagamento stabilita per il premio relativo alla garanzia principale.

Il premio relativo al primo anno è dovuto per intero.

Art. 43 – Mancato pagamento del premio e riattivazione

Il pagamento del premio della presente garanzia complementare non può essere sospeso autonomamente, bensì è conseguenza automatica dell'interruzione del pagamento dei premi delle altre garanzie complementari abbinate al contratto.

Qualora venga ripreso il pagamento dei premi delle suddette garanzie complementari, effettuato nei termini e secondo le modalità indicate nelle relative Condizioni contrattuali, automaticamente si deve riprendere il pagamento del premio della presente garanzia. Ciò comporta la riattivazione delle garanzie complementari originariamente previste dal contratto dalle ore 24 del giorno del pagamento dell'importo complessivamente dovuto.

Art. 44 – Modifica del premio a seguito di scostamenti delle basi statistiche o deviazioni nell'andamento del portafoglio

Qualora il contratto preveda che venga prestata la garanzia complementare in caso di malattia grave, la Società, trascorsi cinque anni dalla data di decorrenza del contratto, si riserva la facoltà di rivedere l'importo del premio di tale garanzia, ai sensi delle rispettive Condizioni contrattuali, e con esso anche il premio pattuito per la presente garanzia complementare, quale previsto al precedente articolo 42.

Ciò a condizione che sussista almeno una delle seguenti condizioni:

- scostamenti significativi nelle rilevazioni statistiche o nella diagnostica in materia di malattie gravi, quali mutate dall'esperienza, rispetto alle basi statistiche ed alla definizione di malattia grave utilizzate per la determinazione del premio della relativa garanzia complementare;
- deviazioni rilevanti nell'effettivo andamento del portafoglio in essere presso la Società stessa.

In relazione a quanto sopra, la Società comunicherà al Contraente il nuovo importo del premio della garanzia complementare in caso di malattia grave e della presente garanzia complementare, con un preavviso di almeno sei mesi rispetto all'anniversario della data di decorrenza a partire dal quale il nuovo premio sarà dovuto.

Qualora il Contraente non intenda provvedere al pagamento del nuovo importo di premio fissato dalla Società per la garanzia complementare in caso di malattia grave, è previsto il ricalcolo della prestazione assicurata, ai sensi delle rispettive Condizioni contrattuali. In questa circostanza anche il premio della presente garanzia complementare rimane automaticamente invariato, fermo l'obbligo per il Contraente di provvedere al relativo pagamento secondo le modalità stabilite al precedente articolo 42.

Successivamente alla prima modifica, la facoltà della Società di modificare nuovamente l'importo del premio, alle condizioni sopra stabilite, è da intendersi esercitabile ad intervalli non inferiori a cinque anni.

Art. 45 – Limitazioni della garanzia e rischi esclusi

Alla presente garanzia complementare si applicano le limitazioni previste rispettivamente dalle Condizioni contrattuali della garanzia complementare in caso di invalidità totale e permanente e dalle Condizioni contrattuali della garanzia complementare in caso di malattia grave. Parimenti sono esclusi dalla presente garanzia complementare i rischi espressamente esclusi rispettivamente dalle Condizioni contrattuali della garanzia complementare in caso di invalidità totale e permanente e dalle Condizioni contrattuali della garanzia complementare in caso di malattia grave.

Art. 46 – Estinzione della garanzia

La presente garanzia complementare si estingue:

- alla scadenza contrattuale;
- in caso di mancato pagamento del premio, trascorsi dodici mesi senza che vi sia stata la ripresa del pagamento del premio stesso;
- in caso di decesso dell'Assicurato.

Art. 47 – Rinvio

Per quanto concerne la disciplina di:

- conclusione del contratto;
- ripensamento;
- entrata in vigore;
- dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato;
- tasse e imposte;
- procedimento di mediazione e foro competente;

si rinvia al contenuto degli omonimi articoli delle Condizioni contrattuali della garanzia principale in caso di decesso.

Le presenti Condizioni contrattuali sono state redatte in Milano nel mese di Maggio 2011, data dell'ultimo aggiornamento dei dati in esse inclusi.

Helvetia Compagnia Italo Svizzera d'Assicurazioni sulla Vita S.p.A.

Sede Legale e Direzione Generale

Via G.B.Cassinis, 21 – 20139 Milano – Tel. 025351.1 (20 linee) Fax 02537289-025351352

e-mail: direzione.vita@helvetia.it - www.helvetia.it

Capitale Sociale Euro 13.416.000 interamente versato

Numero di iscrizione del Registro Imprese di Milano,

Codice Fiscale e Partita IVA 08575280154 - R.E.A. n° 1237091

Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 1.00068

Iscr. Albo Gruppi Ass. n° d'ord. 031

Società soggetta alla Direzione ed al Coordinamento della

Helvetia Compagnia Svizzera d' Assicurazioni SA

Società con unico Socio

Impresa autorizzata. con D.M. n. 17266 del 2/11/87 pubbl. su G.U. n. 263 del 10/11/1987





HELVETIA OMNIA

Contratto di assicurazione temporanea in caso di decesso
a capitale e premio annuo costanti (**Tariffa 552/553**)
con garanzie complementari abbinabili.

GLOSSARIO

GLOSSARIO

ANNO (ANNUO): periodo di tempo la cui durata è pari a 360 giorni.

ANNUALE (DURATA): periodo di tempo la cui durata è pari a 360 giorni.

APPENDICE: documento che viene emesso per modificare la disciplina del contratto e che costituisce parte integrante dello stesso.

ASSICURATO: persona dalla cui morte o sopravvivenza dipende l'obbligo per l'impresa di assicurazione di pagare un capitale o una rendita.

BENEFICIARIO: persona alla quale deve essere corrisposta la prestazione da parte dell'impresa di assicurazione qualora si verifichi il rischio assicurato.

BIMESTRE (BIMESTRALE): periodo di tempo la cui durata è pari a 60 giorni.

CAPITALE ASSICURATO: somma dovuta al Beneficiario in alternativa all'erogazione di una rendita vitalizia.

CARENZA (PERIODO DI): periodo che può intercorrere tra il momento della stipulazione di un contratto di assicurazione e quello a partire dal quale la garanzia offerta dall'impresa di assicurazione diviene concretamente efficace.

CARICAMENTI: parte del premio versato dal Contraente che è destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Società.

CONCLUSIONE DEL CONTRATTO: momento in cui sia l'impresa di assicurazione sia il Contraente (e l'Assicurato se persona diversa da quest'ultimo) hanno evidenza della manifestazione di volontà, espressa dall'altra parte, di concludere il contratto di assicurazione.

CONDIZIONI CONTRATTUALI: insieme delle clausole che disciplinano in via generale il contratto di assicurazione e possono essere integrate da condizioni speciali e particolari.

CONDIZIONI PARTICOLARI e CONDIZIONI SPECIALI: insieme di clausole contrattuali con le quali le parti convengono di ampliare o diminuire la garanzia assicurata quale prevista dalle Condizioni contrattuali.

CONSOB: Commissione nazionale per le Società e la Borsa la cui attività è rivolta alla tutela degli investitori, all'efficienza, alla trasparenza e allo sviluppo del mercato mobiliare italiano.

CONTRAENTE: soggetto che stipula il contratto di assicurazione con l'impresa di assicurazione e si obbliga a pagare il premio. Il Contraente può non coincidere con l'Assicurato. Le due figure coincidono quando il Contraente assicura un interesse di cui è titolare (ad esempio, un bene di sua proprietà o la propria vita).

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE: contratto con il quale l'impresa di assicurazione, a fronte del pagamento del premio, si impegna a indennizzare l'Assicurato dei danni prodotti da un sinistro oppure a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente la vita umana. Il contratto di assicurazione è dunque uno strumento con il quale l'Assicurato trasferisce all'impresa di assicurazione un rischio al quale egli è esposto.

COSTI: oneri economici posti a carico del Contraente.

DECORRENZA: data in cui diventano efficaci le garanzie previste dal contratto.

DETRAIBILITÀ FISCALE (DEL PREMIO VERSATO): misura del premio versato per il contratto di assicurazione che secondo la normativa vigente il Contraente può portare in detrazione dalle imposte sui redditi.

DURATA CONTRATTUALE: periodo durante il quale il contratto è efficace.

DURATA DEL PAGAMENTO DEI PREMI: periodo che intercorre fra la data di decorrenza del contratto e la scadenza del piano di versamento dei premi previsto dal contratto stesso.

ESCLUSIONI: rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dall'impresa di assicurazione.

ETÀ COMPUTABILE (O ASSICURATIVA): età in anni interi determinata trascurando le frazioni d'anno fino a sei mesi ed arrotondando ad un anno intero le frazioni d'anno superiori a sei mesi.

GARANZIA PRINCIPALE: garanzia prestata dall'impresa di assicurazione a copertura del rischio principale individuato dal contratto di assicurazione.

GARANZIA COMPLEMENTARE: garanzia prestata dall'impresa di assicurazione a copertura di un rischio individuato dal contratto di assicurazione quale aggiuntivo ed accessorio rispetto al rischio principale.

INDENNIZZO O INDENNITÀ: somma dovuta dall'impresa di assicurazione in caso di sinistro.

INFORTUNIO: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

INVALIDITÀ PERMANENTE: perdita o diminuzione definitiva e irrimediabile della capacità generica allo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa, indipendentemente dalla specifica professione esercitata dall'Assicurato.

INTERESSI DI FRAZIONAMENTO: maggiorazione del premio prevista a fronte della rateizzazione dello stesso.

ISVAP: Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo. Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione (agenti e i broker) e sui periti per la stima dei danni ai veicoli.

MALATTIA: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

MALATTIA GRAVE: per malattia grave si intende una delle seguenti patologie: cancro - ictus - infarto miocardico.

MESE (MENSILE): periodo di tempo la cui durata è pari a 30 giorni.

MERCATO REGOLAMENTATO: secondo la disciplina comunitaria un mercato regolamentato è un mercato che possiede i seguenti requisiti:

- 1) regolarità di funzionamento: gli scambi hanno luogo secondo modalità predefinite, sia per quanto riguarda i meccanismi di fissazione del prezzo, sia per quanto riguarda il pagamento e/o il trasferimento del bene oggetto dello scambio;
- 2) approvazione da parte dell'autorità di vigilanza delle regole relative alle condizioni di accesso e alle modalità di funzionamento;
- 3) rispetto degli obblighi di trasparenza.

L'organizzazione e la gestione del mercato (Art.62 D.Lgs 58/1998,TUF) sono disciplinate da un regolamento deliberato dall'assemblea ordinaria della società di gestione del mercato.

L'attività di gestione e organizzazione di mercati regolamentati ha carattere di impresa ed è esercitata da società per azioni, anche senza scopo di lucro.

L'esercizio della gestione dei mercati regolamentati è autorizzato dalla CONSOB quando il mercato rispetta i requisiti sopra citati, il regolamento del mercato è conforme alla disciplina comunitaria ed è idoneo ad assicurare la trasparenza del mercato, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori.

NOTA INFORMATIVA: documento che l'impresa di assicurazione deve consegnare al Contraente prima della conclusione del contratto di assicurazione. La Nota informativa contiene informazioni relative all'impresa di assicurazione e informazioni relative al contratto (garanzie ed opzioni, durata del contratto, modalità di versamento dei premi, regime fiscale, legislazione applicabile, reclami in merito al contratto, ecc.).

PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE: ai sensi dell' Art. 1 Allegato Tecnico AL D. Lgs. 231/2007 - Rif. art. 1, co. 2, lett. o D. Lgs. 231/2007 sono le persone fisiche residenti in altri stati comunitari o extra comunitari, che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche,

nonché i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base dei seguenti criteri:

- 1) per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s'intendono:
 - a) i capi di Stato, i capi di governo, i ministri e i vice ministri o sottosegretari;
 - b) i parlamentari;
 - c) i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali;
 - d) i membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali;
 - e) gli ambasciatori, gli incaricati d'affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate;
 - f) i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato.

In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari di livello medio o inferiore. Le categorie di cui alle lettere da a) a e) comprendono, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo e internazionale;

- 2) per familiari diretti si intendono il coniuge, i figli e i loro coniugi, coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i precedenti soggetti riportati ed i genitori;
- 3) ai fini dell'individuazione dei soggetti con i quali le persone di cui al punto 1 intrattengono notoriamente stretti legami si fa riferimento a qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d'affari con una persona di cui al comma 1; qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona di cui al punto 1;
- 4) senza pregiudizio dell'applicazione, in funzione del rischio, di obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, quando una persona ha cessato di occupare importanti cariche pubbliche da un periodo di almeno un anno i soggetti destinatari del presente decreto non sono tenuti a considerare tale persona come politicamente esposta.

POLIZZA: documento cartaceo che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.

POLIZZA CASO MORTE: contratto di assicurazione sulla vita che prevede il pagamento di un capitale al Beneficiario qualora si verifichi il decesso dell'Assicurato. La polizza caso morte può essere temporanea, se il contratto prevede che il pagamento sia effettuato qualora il decesso dell'Assicurato avvenga nel corso della durata del contratto; può essere a vita intera, se il pagamento del capitale avviene alla morte dell'Assicurato, indipendentemente dal momento nel quale essa si verifica.

POLIZZA CASO VITA: contratto di assicurazione sulla vita con il quale l'impresa di assicurazione si impegna al pagamento di un capitale o di una rendita vitalizia nel caso in cui l'Assicurato sia in vita alla scadenza pattuita. Le polizze caso vita possono essere con o senza controassicurazione.

POLIZZA DI ASSICURAZIONE: documento comprovante l'esistenza ed il contenuto di un contratto di assicurazione. La polizza, sottoscritta da entrambe le parti, viene emessa dall'Assicuratore e consegnata al Contraente. Nella polizza sono trascritte tutte le Condizioni contrattuali, sia quelle generali sia quelle particolari.

PREMIO: il premio rappresenta il prezzo che il Contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall'Assicuratore. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia. I premi possono essere: unici, periodici, unici ricorrenti. Il premio, sia esso unico o periodico, può essere rateizzato (o frazionato).

PRESCRIZIONE: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti nascenti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni.

PRESTAZIONE ASSICURATA: somma che l'impresa di assicurazione paga - sotto forma di capitale o di rendita - al Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.

QUADRIMESTRE (QUADRIMESTRALE): periodo di tempo la cui durata è pari a 120 giorni.

QUESTIONARIO SANITARIO: è il documento che il Contraente deve compilare prima della stipulazione di un'assicurazione contro i danni alla persona o di un'assicurazione sulla vita del tipo caso morte o del tipo misto. Esso contiene una serie di informazioni relative allo stato di salute ed alle precedenti malattie o infortuni dell'Assicurato. Le informazioni fornite dal Contraente servono all'Assicuratore per valutare il rischio e stabilirne le condizioni di assicurabilità.

QUESTIONARIO SULLO STILE DI VITA: è il documento che il Contraente deve compilare prima della stipulazione di un'assicurazione contro i danni alla persona o di un'assicurazione sulla vita del tipo caso morte o del tipo misto. Esso contiene una serie di informazioni relative allo stile di vita ed alle professioni/sport praticati dall'Assicurato. Le informazioni fornite dal Contraente servono alla Società per valutare il rischio e stabilirne le condizioni di assicurabilità.

QUINQUENNIO (QUINQUENNALE): periodo di tempo la cui durata è pari a 1800 giorni.

RECESSO: diritto del Contraente di recedere dal contratto entro trenta giorni dalla sua conclusione.

RIATTIVAZIONE: facoltà del Contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle condizioni di polizza, il versamento dei premi a seguito della sospensione del pagamento degli stessi. Avviene mediante il versamento dei premi arretrati maggiorati degli interessi di ritardato pagamento.

RISCATTO: in taluni tipi di assicurazioni sulla vita (polizza caso morte a vita intera; polizza caso vita con contro-assicurazione; polizza mista), è facoltà del Contraente di recedere dal contratto, facendosi versare anticipatamente dall'assicuratore il valore di riduzione, calcolato sulla base di apposite clausole contrattuali.

RISERVA MATEMATICA: principale riserva tecnica nelle assicurazioni sulla vita. Rappresenta il debito che l'impresa di assicurazione ha maturato nei confronti dei suoi Assicurati. Essa è costituita dall'accantonamento di una quota dei premi di tariffa pagati dal Contraente.

SCADENZA: data in cui cessano gli effetti del contratto.

SEMESTRALE: periodo di tempo la cui durata è pari a 180 giorni.

SETTIMANA (SETTIMANALE): periodo di tempo la cui durata è pari a 7 giorni.

TITOLARE EFFETTIVO : ai sensi dell' Art. 2 dell'Allegato Tecnico al D.Lgs. 231/2007 - Rif. Art. 1, co. 2, lett. u D.Lgs. 231/2007, per titolare effettivo si intende:

- 1) in caso di società:
 - a) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;
 - b) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica;
- 2) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi:
 - a) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica;
 - b) se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;
 - c) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica.

TRIMESTRE (TRIMESTRALE): periodo di tempo la cui durata è pari a 90 giorni.

Il presente Glossario è stato redatto in Milano nel mese di Maggio 2011, data dell'ultimo aggiornamento dei dati in esso inclusi.

Helvetia Compagnia Italo Svizzera d'Assicurazioni sulla Vita S.p.A.

Sede Legale e Direzione Generale

Via G.B.Cassinis, 21 – 20139 Milano – Tel. 025351.1 (20 linee) Fax 02537289-025351352

e-mail: direzione.vita@helvetia.it - www.helvetia.it

Capitale Sociale Euro 13.416.000 interamente versato

Numero di iscrizione del Registro Imprese di Milano,

Codice Fiscale e Partita IVA 08575280154 - R.E.A. n° 1237091

Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 1.00068

Iscr. Albo Gruppi Ass. n° d'ord. 031

Società soggetta alla Direzione ed al Coordinamento della

Helvetia Compagnia Svizzera d' Assicurazioni SA

Società con unico Socio

Impresa autorizzata. con D.M. n. 17266 del 2/11/87 pubbl. su G.U. n. 263 del 10/11/1987



Polizza N. .

Helvetia Omnia
Si prende cura del tuo mondo

**Contratto di assicurazione temporanea in caso di decesso
a capitale e premio annuo costanti (Tariffa 552/553)
con garanzie complementari abbinabili.**

Contraente: .

Intermediario: .



Copia per Cliente

Polizza**Informazioni per il contraente****Mezzi di pagamento**

Il pagamento dei premi avviene presso l'Intermediario a cui è assegnato il contratto, tramite:

- assegno non trasferibile intestato all'Intermediario;
- bonifico bancario sul conto corrente dell'Intermediario;
- bollettino postale sul conto corrente dell'Intermediario;
- carta di debito o credito se accettata dall'Intermediario;

fermo restando che le relative spese gravano direttamente sul Contraente.

Per importi di premio superiori ad Euro 250.000 il bonifico deve essere effettuato direttamente a favore di Helvetia Vita S.p.A. avente codice IBAN IT26 F030 6912 7111 0000 0008 137, inserendo come causale il numero di polizza con cognome e nome del Contraente ed il nome del prodotto.

In caso il prodotto sia collocato a mezzo di fattispecie contrattuali qualificabili come contratti di appalto pubblico di servizi in base al Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs n. 163/2006), la Società assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche, impegnandosi ad effettuare ogni transazione inerente il contratto stesso attraverso il conto corrente dedicato avente codice IBAN IT82T0306912711100000006779.

A richiesta del Contraente, i premi successivi a quello di perfezionamento possono essere corrisposti anche tramite R.I.D. (rimessa interbancaria diretta), attivabile mediante compilazione di apposita modulistica, fornita dalla Società fermo restando che - nel caso sia stata scelta una periodicità di pagamento mensile o bimestrale - il R.I.D. sarà attivo rispettivamente a partire dalla terza o dalla quarta ricorrenza mensile della data di decorrenza.

È escluso il pagamento del premio in contanti o con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Clausola di ripensamento

Entro il termine di 30 giorni dalla conclusione del contratto il Contraente può esercitare il diritto di recesso inviando comunicazione scritta **con lettera raccomandata A/R** indirizzata a Helvetia Vita S.p.A. - Operations – Canale HV - Via G. B. Cassinis, 21 - 20139 Milano (Italia), contenente gli elementi identificativi del contratto (numero di polizza, nome e cognome del Contraente).

La Società entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, previa restituzione dell'originale di polizza e delle eventuali appendici, rimborserà al Contraente il premio da questi corrisposto al netto delle eventuali imposte e delle spese sostenute per l'emissione del contratto pari ad **Euro 25,00**, con il limite del premio versato.

La Società si riserva inoltre di recuperare:

- la parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto;
- le spese effettivamente sostenute per la visita medica e gli ulteriori accertamenti sanitari, laddove previsti.

Dati generali di polizza

Contraente

Nazione:Á

Assicurato

Codice Fiscale: Á

Forma assicurativa, Prestazioni, Efficacia del contratto

(Tariffa: 552)

■ **Garanzia principale in caso di decesso dell'Assicurato**

Euro Á

■ **Garanzie complementari in caso di invalidità totale e permanente ed in caso di malattia grave**

À quale anticipazione del 25% del Capitale assicurato

■ **Garanzia complementare di esonero pagamento premi della Garanzia principale**

Scadenza: *

Dati generali di polizza

Condizioni particolari

b^... } æ
 Á

Condizioni speciali

Nessuna

Beneficiari

In caso di decesso dell'Assicurato

Á

In caso di invalidità totale e permanente e in caso di malattia grave

Á

Premio

Premio annuo costante

(comprensivo del premio per le Garanzie complementari pari a Euro Á
 da pagarsi annualmente fino alla rata del compresa
 (gli importi sopra indicati, espressi in Euro, sono comprensivi di eventuali: imposte, interessi di
 frazionamento, sovrappremi)

Premio di rata

di cui:

- Premio per la Garanzia principale in caso di decesso Á
- Premio per le Garanzie complementari Malattia Grave e Invalidità Totale e Permanente Á
- Premio per la Garanzia complementare di esonero pagamento premi Á
- Imposte Á

(gli importi sopra indicati, espressi in Euro, sono comprensivi di eventuali: imposte, interessi di frazionamento, sovrappremi)

Fermo restando l'importo massimo di detrazione su base annua fissato dalla normativa in vigore, la componente del premio rilevante ai fini della detraibilità fiscale IRPEF è pari a Euro Á

(maggiori dettagli al riguardo sono contenuti nella sezione "Regime fiscale" della Nota informativa)

Identificazione ai fini della normativa antiriciclaggio D.Lgs. 231/2007**Contraente**

Luogo di nascita: Á

Sesso: Á

Professione: Á

Sottogruppo Attività Economica: Á

Documento di riconoscimento: Á

Numero: Á

Rilasciato da: Á

di: Á

Data rilascio: Á

Data scadenza: Á

Indirizzo di corrispondenza: Á

Il Contraente dichiara di persona politicamente esposta**Titolare effettivo****Il Contraente dichiara di il titolare effettivo della polizza**

Di seguito si riporta il grado di parentela con il Contraente dei Beneficiari designati.

Beneficiari**In caso di decesso dell'Assicurato**

Á

Ai fini della vigente normativa in materia di antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007 e successive modifiche e integrazioni), il Contraente sotto la propria responsabilità dichiara la veridicità delle affermazioni sopra riportate.

**Contraente**
(o Delegato)

Stile di vita dell'Assicurato

1) L'Assicurato fa uso o ha fatto uso, anche saltuariamente, di tabacco (sigarette, sigari, pipa o altro)?

Á

2) L'Assicurato assume abitualmente bevande alcoliche?

Á

3) L'Assicurato fa uso di sostanze stupefacenti e droghe?

Á

4) L'Assicurato effettua viaggi, anche saltuariamente, in paese pericolosi per il clima o situazioni politico-militari?

Á

5) L'Assicurato pratica una delle seguenti professioni: operatore di qualunque settore merceologico che, anche occasionalmente, entri in contatto con prodotti e/o sostanze pericolose (esplosivi, corrosive, infiammabili, tossiche, nocive); operatore di qualunque settore merceologico che, anche occasionalmente, risulti esposto a radiazioni di qualunque genere; pilota o membro dell'equipaggio di velivoli; sommozzatore o palombaro; addetto alla guida di mezzi subacquei; minatore o addetto a scavi in profondità, sia terrestri che marini e/o lacustri; addetto delle forze armate, se impiegato in missioni all'estero?

Á

Si richiede che le Garanzie previste dal contratto si estendano anche alle professioni sopra indicate, rimuovendo l'esclusione prevista dalle Condizioni Contrattuali?

Á

L'Assicurato pratica altra professione che lo espone anche saltuariamente a pericoli?

Á

Si richiede che le Garanzie previste dal contratto si estendano anche alla professione sopra indicata?

Á

Stile di vita dell'Assicurato

- 6) L'Assicurato pratica una delle seguenti attività sportive: sport aerei in genere (incluso il volo con ultraleggeri, deltaplani e parapendio), paracadutismo, bungee jumping, pugilato, speleologia, immersioni subacquee non in apnea, alpinismo di grado superiore al terzo, automobilismo, motociclismo, motonautica, salto dal trampolino con sci o idrosci e sport estremi in genere?

Á

Si richiede che le Garanzie previste dal contratto si estendano anche alle attività sopra specificate, rimuovendo l'esclusione prevista dalle Condizioni Contrattuali?

Á

L'Assicurato pratica altre attività sportive che lo espongono anche saltuariamente a pericoli?

Á

Profilo sanitario dell'Assicurato

1) Nella parentela consanguinea dell'Assicurato (madre, padre, fratelli, sorelle) ci sono stati casi di malattie del cuore o della circolazione, ictus, diabete, malattie renali o tumori prima dell'età di 65 anni?

Á

2) Negli ultimi 12 mesi l'Assicurato si è sottoposto a indagini diagnostiche particolari (quali ad esempio risonanza magnetica, TAC, ecografia, scintigrafia, elettroencefalogramma, mammografia, biopsie, ecc) al di fuori dei controlli a puro scopo preventivo, che abbiano dato esito fuori dalla norma?

Á

3) L'Assicurato è mai stato ricoverato in ospedali o case di cura/cliniche o si è mai sottoposto ad interventi chirurgici (esclusi ricoveri o interventi per appendicectomia, tonsillectomia, parto, interventi di chirurgia estetica, fratture non ricorrenti e senza complicazioni ne postumi, safenectomia, meniscectomia)?

Á

4) L'Assicurato assume abitualmente medicinali?

Á

5) L'Assicurato soffre o ha mai sofferto di:

a) Malattie del cuore o del sistema circolatorio: infarto, valvulopatie, arteriopatie o altro?

Á

b) Malattie dell'apparato respiratorio: asma, allergie, bronchite, enfisema, pleurite, TBC, disturbi respiratori, malattie ai polmoni o altro?

Á

c) Malattie dell'apparato digerente, del fegato o del pancreas: gastroduodenale, ulcera gastroduodenale, colite emorragica, epatite virale, cirrosi epatica o altro?

Á

d) Malattie dell'apparato osteo-articolare: artriti, artrosi o altro?

Á

e) Malattie dell'apparato urogenitale: ai reni, alla vescica, nefriti, calcolosi o altro?

Á

f) Malattie del sistema endocrino o metabolico: alterazioni tiroidee e surrenali o altro?

Á

g) Malattie del sistema nervoso o della psiche: epilessia, nevrosi, paralisi o altro?

Á

h) Malattie del sangue: anemia, leucemia o altro?

Á

i) Cancro o altri tumori maligni?

Á

j) Altri disturbi della salute?

Á

Profilo sanitario dell'Assicurato

6) Altezza e peso dell'Assicurato: Altezza in cm ~~AAA~~ Peso in Kg

.
.

Adeguatezza del contratto

Di seguito è riportato il Questionario per l'adeguatezza del contratto compilato sulla base delle dichiarazioni fornite dal Contraente.

Adeguatezza del contratto

FEAC-SIMILE

Privacy

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito Codice) e in relazione ai dati personali che La/Vi riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La/Vi informiamo di quanto segue:

1. Finalità del trattamento dei dati

Il trattamento:

- a) è diretto all'espletamento da parte della Società delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- b) può anche essere diretto all'espletamento da parte della Società di attività di marketing, elaborazione dati, analisi delle scelte assicurative, informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi della Società stessa.

2. Modalità di trattamento dei dati

Il trattamento:

- a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 4, comma 1, lett. a) del Codice: raccolta; registrazione, organizzazione; elaborazione, modificazione, raffronto, interconnessione, utilizzo, consultazione, comunicazione, conservazione, blocco, cancellazione, distruzione;
- b) è lecito, sicuro ed avviene secondo correttezza;
- c) è effettuato anche con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati;
- d) è svolto direttamente dall'organizzazione del Titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, nonché da società di servizi.

3. Conferimento dei dati

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile);
- b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri;
- c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di analisi delle scelte assicurative, informazione e promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato stesso.

4. Rifiuto di conferimento dei dati

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali:

- a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere/eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;
- b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di analisi delle scelte assicurative, informazione e promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

5. Comunicazione di dati

I dati personali possono essere comunicati:

- a) per le finalità di cui al punto 1, lett. a) e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge a: altri soggetti del settore assicurativo (assicuratori, coassicuratori e riassicuratori); intermediari di vendita (agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione come banche e SIM); fornitori terzi (legali, medici legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione, il pagamento dei sinistri ed il recupero dei crediti, nonché società di servizi informatici, di archiviazione o di imbustamento e/o smistamento della corrispondenza); organismi associativi (ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo; Isvap, Ministero dello sviluppo economico, Consap, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Unità di Informazione Finanziaria, Casellario centrale infortuni, Dipartimento per i trasporti terrestri);
- b) per le finalità di cui al punto 1, lett. b) a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge) o a società di promozione e/o sviluppo commerciale;
- c) per quanto riguarda le informazioni relative alle operazioni ritenute "sospette" ai sensi dell'art. 41, comma 1, del D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, ad altri intermediari finanziari appartenenti al medesimo gruppo.

6. Diffusione dei dati

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

Privacy

7. Trasferimento dei dati all'estero

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi Terzi rispetto all'Unione Europea.

8. Titolare e Responsabile del trattamento

Titolare del trattamento è **Helvetia Vita S.p.A.**, con sede in Via G. B. Cassinis, 21 – 20139 Milano.

Responsabile del trattamento è il **Responsabile della Funzione Supporto Tecnico Vita** pro tempore vigente, domiciliato per la carica presso la sopra indicata sede della Società.

9. Diritti dell'interessato

L'art. 7 del Codice conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

L'interessato ha la possibilità di opporsi, in ogni momento, al trattamento dei suoi dati personali a fini commerciali, pubblicitari e di marketing.

Per esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice e conoscere l'elenco completo dei Responsabili, si può rivolgere richiesta al Titolare o al Responsabile, mediante lettera raccomandata (Ufficio Legale/Privacy via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano), Telefax (02 5351298) o posta elettronica (privacy@helvetia.it).

Impegno a fornire l'informativa

Il Contraente si impegna a fornire, in nome e per conto dell'assicuratore e conformemente al testo ricevuto, l'informativa prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 196/03, agli eventuali altri interessati di cui lo stesso abbia fornito alla Società i dati personali con la stipula del presente contratto.

➡ **Contraente**
(o Delegato)

Consenso al trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi degli artt. 23, 24 e 26 D.Lgs. 196/2003

Acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003, **il/la sottoscritto/a**, in qualità di interessato/a e consapevole, in particolare, che il trattamento potrà riguardare anche i dati "sensibili" di cui all'articolo 4, comma 1, lett. d) del Codice, vale a dire i dati "idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale":

- **dà/nega il consenso** al trattamento dei propri dati personali, comuni e sensibili, necessario allo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa;
- **dà/nega il consenso** alla comunicazione dei propri dati sensibili ai soggetti indicati al punto 5, lett. a) dell'informativa che li potranno sottoporre a trattamenti aventi la finalità di cui al punto 1 lett. a) della medesima informativa o obbligatori per legge, consapevole che, in mancanza di consenso, la società non potrà dare corso ad operazioni che prevedono tali comunicazioni, con tutte le conseguenze illustrate in informativa;
- **dà/nega il consenso** al trasferimento all'estero dei propri dati personali, comuni e sensibili necessario per le finalità di cui al punto 1 lett. a) dell'informativa.

➡ **Assicurato**
(se diverso dal Contraente)

➡ **Contraente**
(o Delegato)

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto:

- il Fascicolo informativo: Modello Edizione costituito da: Nota informativa, Condizioni contrattuali e Glossario.

➡ **Contraente**
(o Delegato)

Il sottoscritto

- esprime il consenso alla stipula dell'assicurazione sulla propria vita, ai sensi dell'art. 1919 del Codice Civile;
- dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente le Condizioni contrattuali nonché le clausole contenute nel presente documento di Polizza;
- è consapevole, ai fini dell'accettazione del rischio da parte della Società, che le notizie e i dati di ordine sanitario e informativo forniti costituiscono elemento fondamentale per la stipulazione della polizza e pertanto dichiara, ad ogni effetto di legge, di aver risposto con esattezza e veridicità, di non aver taciuto o alterato alcuna circostanza in relazione alle domande di cui sopra, assumendosi quindi ogni responsabilità in merito alle stesse, anche se le risposte sono state scritte da altri;
- libera dal segreto professionale tutti i medici alle cui prestazioni si è ricorso o dovesse ricorrere, prima e dopo la sottoscrizione del presente documento di Polizza, nonché gli ospedali, le case di cura, le cliniche, gli enti e istituti in genere, pubblici e privati, in possesso di notizie di carattere sanitario che lo riguardino e ai quali, anche dopo il verificarsi dell'evento, la Società e/o gli aventi diritto ritenessero opportuno rivolgersi, autorizzandoli ed invitandoli espressamente a rilasciare ogni relativa informazione, certificazione e documentazione.

Il sottoscritto inoltre prende atto che:

- le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti del soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione;
- prima della sottoscrizione del contratto, il soggetto di cui sopra deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni relative allo stato di salute e allo stile di vita dell'Assicurato, riportate in polizza all'interno delle rispettive sezioni "Profilo sanitario dell'Assicurato" e "Stile di vita dell'Assicurato", se presenti.

Il presente documento è composto da N. 16 pagine.

➡ **Contraente**
(o Delegato)

Helvetia Vita S.p.A
(Amministratore Delegato e Direttore Generale)
Fabio Bastia

Fabio Bastia

➡ **Assicurato**
(se diverso dal Contraente)

Con riferimento al Fascicolo informativo sopra citato, il sottoscritto dichiara di aver preso conoscenza e di approvare specificamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, quanto di seguito indicato:

- Art. 2 Premio, Art. 6 Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato, Art. 7 Esclusioni, Art. 17 Condizioni Particolari - Clausola di carenza settennale per decesso dovuto ad infezione da HIV.
- Art. 33 Modifica del premio a seguito di scostamenti delle basi statistiche o deviazioni nell'andamento del portafoglio, Art. 35 Limitazioni della garanzia, Art. 36 Esclusioni, Art. 37 Denuncia dell'insorgenza della malattia grave e obblighi conseguenti.
- Art. 44 Modifica del premio a seguito di scostamenti delle basi statistiche o deviazioni nell'andamento del portafoglio, Art. 45 Limitazioni della garanzia ed esclusioni.

➡ **Contraente**
(o Delegato)

Questo documento è stato emesso in _____ il _____
Intermediario:

Dichiarazione di perfezionamento

Dichiaro che il premio di perfezionamento di Euro 549,12
è stato incassato in data _____ salvo buon fine.

Attesto di aver effettuato la rilevazione dei dati - ai sensi del D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni e di aver verificato l'autenticità delle firme che precedono.

Incaricato alla Riscossione

Cognome e Nome _____
Qualifica _____
Codice Fiscale _____

➡ **Incaricato alla riscossione**

➡ **Agente** (se diverso dall'incaricato
alla riscossione)

Incaricato alla rilevazione dei dati (se diverso dall'Incaricato alla Riscossione)

Da compilare solo nella copia per Intermediario e nella copia per Direzione)

Cognome e Nome _____
Qualifica _____
Codice Fiscale _____

➡ **Incaricato alla rilevazione dei dati**

La presente Polizza è stata realizzata sulla base di un Modello documentale elaborato in Milano il cui ultimo aggiornamento risale al mese di Maggio 2011.

Helvetia Compagnia Italo Svizzera d'Assicurazioni sulla Vita S.p.A.

Sede Legale e Direzione Generale

Via G.B.Cassinis, 21 – 20139 Milano – Tel. 025351.1 (20 linee) Fax 02537289-025351352

e-mail: direzione.vita@helvetia.it - www.helvetia.it

Capitale Sociale Euro 13.416.000 interamente versato

Numero di iscrizione del Registro Imprese di Milano,

Codice Fiscale e Partita IVA 08575280154 - R.E.A. n° 1237091

Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 1.00068

Iscr. Albo Gruppi Ass. n° d'ord. 031

Società soggetta alla Direzione ed al Coordinamento della

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA

Società con unico Socio

Impresa autorizzata. con D.M. n. 17266 del 2/11/87 pubbl. su G.U. n. 263 del 10/11/1987

